

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 08 giugno 2015



CODICE APPALTI

Corriere Della Sera 08/06/15 P. 15 Arriva in Aula il Codice appalti, meno varianti in corso d'opera Virginia Piccolillo 1

C.N.I.

Italia Oggi Sette 08/06/15 P. 49 La fantascienza può essere realtà Beatrice Migliorini 2

FISCO E PROFESSIONISTI

Corriere Della Sera - 08/06/15 P. 34 Il giugno pesante di professionisti e autonomi: anche l'Inps batte cassa Domenico Comegna 4
Corriereconomia

DURC

Italia Oggi Sette 08/06/15 P. 13 Durc interno, pioggia di avvisi Vitantonio Lippolis 5

AMBIENTE

Italia Oggi Sette 08/06/15 P. 19 Eco-delitti ad ampio raggio Vincenzo Dragami 7

REATI AMBIENTALI

Corriere Della Sera - 08/06/15 P. 13 La sorpresa: patteggiare per i reati ambientali 10
Corriereconomia

FORMAZIONE

Italia Oggi Sette 08/06/15 P. 47 Formazione tecnica 11

BANDA LARGA

Repubblica Affari Finanza 08/06/15 P. 1 La banda è larga ma l'impresa è sorda Fabio Bogo 12

ENERGIA

Sole 24 Ore 08/06/15 P. 1-9 La metamorfosi delle fonti energetiche Michela Finizio 13

PMI

Italia Oggi Sette 08/06/15 P. 1 Tempi di pagamento, si svolta Marino Longoni 18

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Italia Oggi Sette 08/06/15 P. 4 Le fatture elettroniche tra le soluzioni 19

IRAP

Italia Oggi Sette 08/06/15 P. 7 Ace, non si può tornare indietro Sandro Cerato 20

START UP

Italia Oggi Sette 08/06/15 P. I Start-up e Pmi innovative Bruno Pagamici 22

EDILIZIA

Italia Oggi Sette 08/06/15 P. 36 Edifici classificati su format Cinzia De Stefanis 34

PROFESSIONI

Italia Oggi Sette 08/06/15 P. 47 Le merci gestite a regole d'arte Robert Hassan 37

TTIP

Corriere Della Sera - 08/06/15 P. 23 I dubbi di Strasburgo sul Trattato tra Ue e Usa Ivo Caizzi 38
Corriereconomia

ITS

Sole 24 Ore 08/06/15 P. 19 Dall'Its di Bergamo i super tecnici della chimica Alberto Magnani 39

SIDERURGIA

Corriere Della Sera - 08/06/15 P. 13 Ilva. Ambizioni d'acciaio: pareggio entro due anni Fabio Tamburini 40
Corriereconomia

REGIONI E OPERE PUBBLICHE

Corriere Della Sera 08/06/15 P. 1 Le domande scomode (che evitiamo) sulle Regioni Sergio Rizzo 42

SINDACATI

Repubblica Affari Finanza 08/06/15 P. 1 Le tre partite difficili del sindacato disunito Roberto Mania 45

DOTTORI COMMERCIALISTI

Corriere Della Sera - 08/06/15 P. 23 Diritto. «Gioco a tutto campo per i collegi sindacali» Isidoro Trovato 48
Corriereconomia

AVVOCATI

Corriere Della Sera - 08/06/15 P. 23 All'Expo arriva il Manifesto dell'avvocatura 50
Corriereconomia

Il testo


Arriva in Aula il Codice appalti, meno varianti in corso d'opera

ROMA «Sono i poteri più forti. Quelli che avevamo chiesto. Se li avessimo già avuti avremmo potuto fermare alcuni *business* di Mafia Capitale». Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), attende «con favore» che venga varata la legge delega sul nuovo Codice degli appalti. Sull'onda dell'ultimo scandalo delle «mazzette» di Mafia Capitale, la legge delega che riscrive il Codice del 2006 arriva in Aula domani. O al massimo entro la settimana, se non sarà conclusa la votazione sul reato di omicidio stradale. Un testo che giunge in un clima di *pax* inedita, propiziata dal viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Riccardo Nencini, tra Anac, maggioranza e opposizione. Cinquestelle inclusi che parlano di «buon testo che recepisce alcune nostre richieste. Ma è solo la delega: vedremo il Codice». Il testo recepisce tre direttive europee e mira a rendere il sistema più trasparente, efficace e improntato alla certezza giuridica. Oltre ai poteri più incisivi per l'Autorità (Anac) si prevede l'istituzione di un albo di commissari delle gare e di commissioni aggiudicanti estratte a sorte. «E qui già si vede la differenza con chi poteva corrompere chi assegnava l'appalto» rimarca Nencini. Ci saranno norme più stringenti contro le varianti in corso d'opera. E le trattative private o al massimo ribasso diventeranno residuali. «Norme specifiche le

impediranno soprattutto per i servizi sociali, come mense scolastiche e ospedaliere, con cui sembra se le aggiudicassero le cooperative di Mafia Capitale» sottolinea. Il criterio per l'assegnazione sarà la qualità e non solo il basso costo. Le *lobby* saranno istituzionalizzate e i contatti improntati alla trasparenza. «Verrà ridotto il numero delle stazioni appaltanti» assicura il viceministro, soddisfatto di aver incassato l'unanimità su gran parte del testo in commissione: «Compresi i sì dei grillini». Per andare incontro alle richieste di semplificazione degli imprenditori, si ridurranno gli oneri documentali a carico di chi partecipa a una gara. E si semplificheranno le procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti. Per la razionalizzazione delle procedure di spesa si individuano criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, contenimento dei tempi, ma anche verificabilità dei flussi finanziari con adeguate forme di centralizzazione delle committenze e misure volte a contenere il ricorso a varianti in corso d'opera. Infine si delega il governo a estendere e razionalizzare le forme di partnership pubblico-privato, incentivandole anche con l'uso innovativo di strumenti finanziari. E prevedendo forme premiali per operatori qualificati.

Virginia Piccolillo

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri. Una vita per la letteratura

La fantascienza può essere realtà

*Le tre leggi della robotica sono regole di vita da applicare ogni giorno
È dagli interessi personali che spesso arriva la giusta ispirazione*

DI BEATRICE MIGLIORINI

Un robot non può recare danno a un essere umano né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva danno. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla prima legge. Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la prima o con la seconda legge. Queste le tre leggi della robotica nate dalla penna di Isaac Asimov. E conoscerle è un buon punto di partenza entrare in contatto con Armando Zambrano che, nel suo piccolo, le prende a modello per la vita quotidiana. Presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri dall'ottobre 2011, sposato, padre di tre figlie (due delle quali ingegneri), nel suo dna, oltre a un amore sconfinato per la fantascienza, è impressa la dedizione al proprio mestiere. Una vocazione che affonda le sue radici nel studio di ingegneria edile del padre, suo maestro prima e collega poi, che fin da piccolo lo ha portato nei cantieri e lo ha messo in contatto con gli aspetti pratici della professione. Una vocazione per il proprio lavoro che lo ha spinto, poco dopo laureato, a prendere le redini dello studio di famiglia e a riorganizzarlo. Solo dopo, però, una breve parentesi da insegnante.

«In un momento di difficoltà economica ho provato a insegnare a ragioneria», ha raccontato Zambrano a *ItaliaOggi Sette*, «ma l'esperienza è stata così infelice che, alla fine, ho preferito dedicarmi anima e corpo alla mia attività. Anche se, provare ad insegnare in un contesto diverso come l'università mi sarebbe piaciuto molto». Una passione, quella per il lavoro, che lo ha portato anche ad operare nell'ambito della rappresentanza della categoria, facendolo approdare prima alla presidenza del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Salerno e poi alla presidenza del Consiglio nazionale. Un percorso nato dalla «propensione alla risoluzione dei problemi e dalla voglia di fare qualcosa di concreto non solo per i miei colleghi, ma anche e soprattutto per le giovani generazioni che approcciano la professione». E, proprio a questi ultimi, sente di suggerire «di concentrare i propri sforzi professionali sulle nuove tecnologie e sull'informatica». Ma a rappresentare Zambrano, una volta tolta la giacca blu di ordinanza, sono soprattutto le sue innumerevoli passioni. Prima tra tutte quella per lo sport. Juventino nell'anima quando può continua a praticare, insieme allo sci, soprattutto il calcio. Ma nella vita del numero uno del Consiglio nazionale ci sono soprattutto gli animali e la fantascienza. Un amore per tutte le creature a quattro

zampe che «sono viziate più dei figli», ha precisato Zambrano ma che non si estende anche alle creature alate «solo ed esclusivamente perché non amiamo le gabbie di nessun genere». E tra una carezza e l'altra per i suoi cani e i suoi gatti, a volte trova anche il tempo di coltivare il suo amore per il modellismo statico. A mancare all'Ingegnere, però, è soprattutto il tempo da dedicare alla lettura e al riordino dei suoi adorati libri di fantascienza (la sua collezione Urania va avanti dal 1960). Ecco perché se un giorno si dovessero perdere le tracce di Zambrano nessun sos sarà necessario. Basterà guardare verso le montagne abruzzesi e seguire le tracce delle pagine di Asimov.

NOME

Armando Zambrano

NATO A

**Mercato
San Severino, (Sa)**

IL

13 settembre 1952

PROFESSIONE

Laureato con lode

in ingegneria civile all'Università Federico II di Napoli, è iscritto all'Ordine della provincia di Salerno dal 1977. Libero professionista da sempre, svolge la sua attività nel campo della progettazione, della direzione lavori, dei collaudi, della sicurezza di opere pubbliche e private e nel campo dell'urbanistica.

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno dal 2005, da ottobre 2011 è alla guida del Consiglio nazionale. Tra il 1984 e il 2000 ha maturato esperienza anche nel mondo previdenziale come delegato di Inarcassa, l'ente di previdenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti.





Chi è Armando Zambrano

- *Motociclista appassionato fin da ragazzo. Quando può fugge con la sua Bmw in compagnia della moglie*
- *Due cuori e una chitarra. Con la moglie condivide l'amore per la musica e sono protagonista di duetti affiatati*
- *Amante dello sport, negli anni ha coltivato una forte passione per lo sci a cui non rinuncia mai*
- *Pizzaiolo per diletto si cimenta spesso con il forno a legna. E, a detta degli amici, anche con ottimi risultati*
- *La fantascienza fa parte di lui fin da bambino. Non a caso i libri di Isaac Asimov sono gelosamente conservati*

Date Si paga entro il 16 giugno o 16 luglio con lo 0,4% in più

Il giugno pesante di professionisti e autonomi: anche l'Inps batte cassa

Vanno versati il saldo e l'acconto dei contributi

Mese difficile per artigiani, commercianti e professionisti titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata Inps. Oltre a doversi mettere in regola con il Fisco, devono pagare all'ente di previdenza il saldo dei contributi del 2014 e il primo acconto 2015. Il 16 giugno scade il termine utile per il versamento che, come avviene per l'Irpef e gli altri tributi del modello Unico, può comunque essere eseguito entro il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%.

Autonomi

La legge prevede che la contribuzione previdenziale debba essere calcolata sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef, prodotti nello stesso anno al quale i contributi si riferiscono. Gli artigiani e commercianti che lo scorso anno hanno versato un acconto in percentuale del reddito d'impresa dichiarato per il 2013 eccedente il minimale di 15.516 euro, devono quindi versare la somma a conguaglio sulla base della totalità dei redditi effettivamente conseguiti nel 2014. Le aliquote da applicare sono le seguenti:

- 22,20% gli artigiani e 22,29% i commercianti, sulla quota di reddito annuo superiore a 15.516 euro e fino a 46.031 euro;
- 23,20% (23,29% i commercianti) tra 46.031 e 76.718 euro; tetto che sale a 100.123 euro per i soggetti privi di an-

zianità contributiva al dicembre 1995.

Per quanto riguarda il primo acconto 2015, occorre tener conto che, in seguito alla riforma Monti-Fornero, l'aliquota contributiva è salita al 22,65% (22,74% per i commercianti) e il minimale di reddito è fissato in 15.548 euro. Il massimale di reddito risulta invece pari a 76.872 euro. A conti fatti le due cate-



Previdenza Teo Bacci presidente dell'Inps

rie di autonomi devono versare il 22,65 o 22,74% sul reddito d'impresa fino a 46.123 euro («tetto» pensionabile) e 23,65 o 23,74% sull'eventuale quota eccedente, fino al massimale di 76.872 euro. È previsto uno sconto di tre punti per giovani collaboratori di età fino ai 21 anni.

Per cui, i soggetti che per l'anno 2014 dichiarano un reddito d'impresa superiore a 15.915 euro (minimale) devono ora versare una quota pari al 10,65% (10,695%, i commercianti) della differenza tra reddito d'impresa dichia-

rato (Unico 2014) ed il «minimale» di 15.916 euro. L'aliquota sale all'11,15% (11,195%, i commercianti) per la quota di reddito 2014 compresa tra 46.031 euro e 76.718 euro.

Il secondo acconto 2015, nella stessa misura, deve essere versato entro il 30 novembre.

Professionisti

Gli iscritti alla gestione separata Inps per determinare la somma da versare a saldo devono considerare il reddito professionale 2014 e applicare, nel limite di 100.123 euro, l'aliquota del 22% (già assicurati o pensionati), o del 27,72%, e sottrarre gli importi già pagati a titolo di acconto in giugno e novembre dello scorso anno. Ai fini dell'acconto 2015 occorre invece tener presente che quest'anno l'aliquota dovuta dai pensionati e dei titolari di altra posizione obbligatoria è del 23,50%.

Dato che l'acconto è dovuto nella misura del 40%, per calcolarne l'importo occorre:

- considerare il reddito professionale 2014 assoggettato a Irpef (così come risulta da Unico 2015), entro il limite di 100.123 euro (tetto di reddito imponibile 2014);
- applicare l'aliquota del 9,4% oppure del 11,088%, corrispondente al 40% del contributo dovuto (calcolato sul 23,50, ovvero sul 27,72%), a seconda del caso.

DOMENICO COMEGNA

© RIPRODUZIONE RISERVATA



In corso di ultimazione le operazioni di controllo della regolarità dei datori di lavoro

Durc interno, pioggia di avvisi

La procedura informatizzata carente alimenta gli invii

Pagina a cura
DI VITANTONIO LIPPOLIS

Una pioggia di preavvisi d'irregolarità in arrivo da parte dell'Inps. Lo prevede il messaggio n. 3454 del 21/5/2015 (si veda *ItaliaOggi* del 22 maggio) per mezzo del quale l'Istituto comunica che, in vista del prossimo rilascio del nuovo sistema di gestione del cosiddetto Durc online, sono in corso di ultimazione le operazioni di controllo della regolarità dei datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi e che, conseguentemente, sono riprese le operazioni di spedizione dei preavvisi di accertamento negativo ai fini delle fruizioni dei benefici stessi (come anticipato da *ItaliaOggi Sette* del 16 marzo 2015). Ad alimentare gli invii, anche «finte» irregolarità frutto di carenze della piattaforma informatizzata di gestione del Durc interno, che ancora, ad oggi, non risulta in grado di elaborare tutte le informazioni relative alle effettive situazioni aziendali (si veda altro articolo in pagina).

Il Durc. Il Durc è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti dell'Inps, dell'Inail e della Cassa Edile. Allo scopo di favorire la creazione di un sistema che concretamente premi i comportamenti virtuosi delle imprese, il legislatore ha introdotto alcuni requisiti che i datori di lavoro sono tenuti a rispettare. Più precisamente l'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha subordinato la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale: a) Al possesso del Durc regolare; b) Al generale rispetto, da parte dei datori di lavoro, degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello (quindi nazionali, regionali, territo-

riali o aziendali ove presenti) stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'art. 3 del dm 24/10/2007 prevede che, in caso di coincidenza tra istituto che rilascia il certificato e quello che ammette il datore di lavoro alla fruizione dei benefici contributivi, sia compito dell'istituto stesso verifica la sussistenza delle condizioni di regolarità senza procedere alla materiale emissione del documento (c.d. «Durc interno»).

A tal proposito si rammenta che la circolare Inps n. 51/2008 ha chiarito che la richiesta del Durc per fruire dei benefici si ritiene assoluta attribuendo al mod. DM10 (denuncia mensile nella quale vanno indicate le agevolazioni e gli sgravi) il carattere di idonea manifestazione di volontà del datore di lavoro.

Avviso di accertamento negativo del debito. L'art. 7, comma 3, del dm 24/10/2007 prevede che, qualora gli Enti preposti al rilascio del Durc rilevino, nel corso della procedura, una carenza dei requisiti di regolarità (o più semplicemente della documentazione mancante) che sia di ostacolo al rilascio del certificato, debbono, prima dell'emissione del Durc negativo o prima dell'annullamento del documento positivo già rilasciato, consentire all'interessato di intervenire nel procedimento per sanare la propria posizione. Si tratta, come osservava il ministero del lavoro nella circolare n. 5/2008, di un meccanismo che il regolamento ha mutuato dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e che si concretizza in una sorta di preavviso di accertamento negativo. Il comma 8, dell'art. 31 del dl n. 69/2013, intervenendo sugli aspetti legati all'emissione del certificato, ha rafforzato il dettato regolamentare contemplando che, in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del Durc, gli istituti invitino l'interessato a regolarizzare, entro un termine non superiore a 15 giorni (da considerarsi perentorio), la riscontrata non conformità indicando analiticamente le

cause d'irregolarità.


Allo scopo di velocizzare la procedura di regolarizzazione e la conseguente emissione del documento, la normativa individua la posta elettronica certificata quale strumento attraverso il quale procedere alla comunicazione di che trattasi. Col recente mess. n. 3454/2015 l'Inps ribadisce che in futuro, il preavviso sarà prioritariamente spedito all'indirizzo Pec del datore di lavoro ovvero del titolare/legale rappresentante e, solo in mancanza dei predetti indirizzi, all'indirizzo Pec dell'intermediario delegato (consulente del lavoro o altro professionista abilitato ai sensi della legge n. 12/1979 risultante dagli archivi). L'Istituto, pertanto, richiama l'attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di operare al più presto l'aggiornamento degli indirizzi Pec all'interno dell'anagrafica aziendale. Qualora l'impresa non dia, entro il termine assegnato, fattivo riscontro all'invio, l'Istituto si pronuncerà sulla base delle informazioni che sono in suo possesso certificando l'irregolarità dell'interessato con tutto ciò che ne consegue.

I benefici. I benefici normativi e contributivi la cui fruizione resta preclusa in mancanza del Durc regolare, sono individuati da una tabella (avente carattere esemplificativo e non esaustivo) allegata alla circolare del ministero del lavoro n. 5/2008, classificazione alla quale fa a sua volta esplicito rinvio anche la circolare Inps n. 51/2008. In linea generale, spiega il Dicastero, per benefici contributivi devono intendersi «quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo» (es. l'esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato previsto dalla Legge n. 190/2014). Non rientrano in questa nozione quei regimi di sottocontribuzione che caratterizzano interi settori (es. agricoltura), territori (es. zone montane o zone a declino

industriale), ovvero speciali tipologie contrattuali che godono di un'aliquota contributiva «speciale» prevista per legge (es. apprendistato). I benefici normativi sono, invece, «quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale ma sempre di natura patrimoniale e comunque sempre in materia di lavoro e legislazione sociale». Rientrano, quindi, in quest'ultima categoria le agevolazioni fiscali, i contributi e le sovvenzioni previsti dalla normativa vigente connesse alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro (es. riduzione del cuneo fiscale ecc.).

Il rispetto dei contratti collettivi. La fruizione dei benefici economici e normativi è subordinata anche al rispetto, da parte del beneficiario, degli accordi e contratti collettivi. A tal proposito il ministero del lavoro, con la circolare n. 34/2008, ha affermato che la previsione normativa s'intende rispettata anche «solo» con l'applicazione, da parte del datore di lavoro, della parte economica e normativa dei suddetti patti (senza quindi necessità di applicare anche la c.d. parte obbligatoria). Sotto l'aspetto procedimentale, inoltre, il dicastero ha ritenuto che tale circostanza non possa essere oggetto di autocertificazione, ma solo di verifica da parte del personale ispettivo. In pratica, se in sede di vigilanza, dovesse emergere il non rispetto di questo requisito, gli istituti procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite dai datori di lavoro a far data dal momento in cui il datore di lavoro non ha osservato l'obbligo.

—© Riproduzione riservata—



Come controllare

Nel cassetto previdenziale i datori di lavoro possono, col sistema dei semafori, controllare visivamente e tempestivamente la propria situazione:

Semaforo verde	Sarà presente in caso di Durc regolare	
Semaforo giallo	Sarà presente qualora vi siano situazioni d'irregolarità contributiva	Verrà inviata al rappresentante del datore di lavoro il preavviso d'irregolarità con l'indicazione delle carenze riscontrate e l'invito a regolarizzarle entro 15 gg. L'eventuale presentazione di un'istanza di dilazioni per il pagamento delle pendenze contributive presentata entro il termine assegnato inibisce automaticamente la trasformazione del semaforo da giallo in rosso (Inps mess. n. 5192/2014). Tale situazione permane fino a quando l'eventuale istanza di dilazione non venga definita o, se l'istanza viene accolta, fino al termine fissato per versare la prima rata
Semaforo rosso	In mancanza di regolarità	Il Durc interno verrà considerato irregolare e, per il mese in relazione al quale è attivato, il datore di lavoro non potrà godere dei relativi benefici

False irregolarità, ai professionisti non va giù

L'Istituto sta procedendo in questi giorni al recapito dei primi preavvisi di accertamento che evidenziano presunte irregolarità da parte dei datori di lavoro. In realtà, come denunciato nei giorni scorsi dal Cno dei consulenti del lavoro in una nota trasmessa al presidente dell'Inps e al ministro del lavoro, nella maggior parte dei casi, più che d'irregolarità vere e proprie, si tratta di una carenza della procedura informatizzata di gestione del Durc interno, piattaforma che purtroppo non si dimostra ancora in grado di mettere a sistema tutte le informazioni e notizie (es. presenza di istanze di rateizzazione, pagamento dei contributi effettuati presso il concessionario della riscossione, pendenza di ricorsi, ecc.) necessarie alla corretta e puntuale valutazione della situazione contributiva aziendale.

Al presidente Inps hanno scritto anche i commercialisti dell'Anc, in una missi-

va nella quale i professionisti contestano non solo le modalità di invio (finora all'intermediario, invece che all'impresa interessata), ma anche «l'assoluta inadeguatezza» del termine (15 giorni) per gestire le pratiche.

Le carenze evidenziate dalla procedura risultano ancor più preoccupanti in ragione del fatto che, dal prossimo 1° luglio, entrerà pienamente a regime il c.d. «Durc online» teorizzato dal dl n. 34/2014 e recentemente disciplinato dal dm 30/01/2015. Eventuali disallineamenti fra le banche dati integrate degli istituti rischiano, in questo caso, di moltiplicare esponenzialmente i falsi avvisi con deprecabili effetti anche negli altri ambiti di utilizzo del certificato (es. appalti, accesso alle sovvenzioni e benefici comunitari ecc.) e conseguenti inevitabili ricadute di segno negativo sui bilanci delle incolpevoli aziende.

Nella relazione della Cassazione le prime indicazioni sui nuovi illeciti ambientali

Eco-delitti ad ampio raggio

Necessari scrupolosi accertamenti in sede processuale

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

I nuovi delitti d'inquinamento e disastro ambientale possono abbracciare le più diverse forme di aggressione all'ecosistema, colpire anche le condotte solo formalmente aderenti a prescrizioni normative e con portata che va temporalmente oltre la prima materiale alterazione delle matrici verdi. Ma necessitano di un'attenta verifica dell'effettivo nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso, un riscontro dei livelli di inquinamento provocato da condursi sulla base dei parametri offerti dalla normativa e la prova della violazione di regole precauzionali conoscibili ed esigibili. Queste le prime coordinate di navigazione sulla nuova mappa dei delitti ambientali disegnata dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 che appaiono essere tracciate dall'Ufficio del massimario della Corte di cassazione, il quale con una relazione dello scorso 29 maggio 2015 (giorno dell'entrata in vigore della normativa) ha fatto luce su alcuni punti critici della disciplina. Al centro del documento i due nuovi eco-delitti di inquinamento e disastro ambientale introdotti dalla citata legge nel Codice penale insieme a quelli di morte o lesioni come conseguenza di inquinamento ambientale, traffico o abbandono di materiale altamente radioattivo, omessa bonifica, impedimento di controlli.

Inquinamento ambientale. Il nuovo articolo 452-bis del Codice penale introdotto dalla legge 68/2015 punisce chiunque abusivamente cagiona compromissione o deterioramento significativi e misurabili di: acque, aria, porzioni estese e significative suolo o sottosuolo; ecosistema, biodiversità, flora o fauna.

La Corte di cassazione sembra rilevare come la nuova fattispecie vada inquadrata tra i reati di danno, caratteristica che comporterà sul piano processuale la necessità di uno scrupoloso accertamento del nesso di causalità (tra condotta ed evento) ai fini della contestazione, soprattutto in presenza di comportamenti segmentati nel corso del tempo.


Ad ampio raggio sembrano per il Massimario essere le condotte riconducibili nel nuovo delitto laddove in materia richiama anche, per la funzione ermeneutica che potrà svolgere, la definizione di «inquinamento ambientale» prevista dall'articolo 5 del Codice ambientale (dlgs 152/2006) a mente del quale è tale «l'introduzione diretta

o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi».

A indicare i confini del nuovo delitto sono i parametri di «significatività e misurabilità» della compromissione o deterioramento delle ecotrici che rendono rilevanti il danno ambientale ai fini penali.

Sotto questo profilo la Cassazione appare suggerire che la condotta dovrebbe essere inquadrata nel nuovo delitto d'inquinamento entro l'arco logico che si colloca tra il superamento delle «concentrazioni soglie di rischio» previste dal dlgs 152/2006 (cd. «Csr», che oltrepassati determinano la classificazione della matrice ambientale come contaminata, facendo scattare obblighi di bonifica o messa in sicurezza) e quello della compromissione «irreversibile o particolarmente onerosa» dell'ecosistema, che integra il più grave e nuovo delitto di disastro.

Disastro ambientale. Il



nuovo articolo 452-quater del Codice penale punisce infatti chi, fuori dai casi ex articolo 434 C.p., abusivamente cagiona (alternativamente): un'alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema irreversibile o con eliminazione particolarmente onerosa tramite provvedimenti eccezionali; una rilevante offesa pubblica incolumità (per estensione compromissione, effetti lesivi o numero persone offese/esposte a pericolo).

Anche questo nuovo delitto, sembra la Corte sottolineare, si pone come reato di danno laddove il delitto di «disastro innominato» ex articolo 434, C.p., si ricorda, è dalla giurisprudenza normalmente inquadrato come illecito di pericolo, in quanto integrato con la realizzazione della minaccia concreta di un macro evento dannoso, eventualmente aggravato dal suo realizzarsi.

Rispetto alla storica figura ex articolo 434, c.p., il nuovo delitto, si evince dalla Relazione della Corte, sarebbe però configurabile anche ricorren-

do solo uno degli elementi «dimensionali» (l'alterazione) o «offensivi» (il pericolo per la pubblica incolumità) previsti dal neo articolo 452-quater.

Anche qui sono i parametri del danno ambientale a definire i confini dell'illecito. E per la Cassazione la caratteristica dell'«irreversibilità» dell'alterazione dovrebbe non essere considerata in assoluto, ma relativamente alle categorie dell'agire umano, per cui sarebbe tale anche quella avviabile solo in un ciclo temporale che lo superi. Ancora, varrebbe a configurare il neo delitto anche l'arduità della reversibilità coincidente con la necessità di provvedimenti amministrativi deroganti all'ordinaria disciplina ambientale.

Abusività della condotta. La Suprema Corte appare evidenziare come la caratteristica dell'abusività che qualifica come illecita la condotta di entrambi i reati abbia confini molto estesi. Per suggerirne la dimensione, la Relazione chiama in rassegna l'interpretazione già data al termine «abusivo» dalla giurisprudenza di legittimità, in base alla quale è da considerarsi tale sia una condotta non autorizzata (alla quale è paragonato anche l'agire in dispregio di prescrizioni e limiti imposti da titoli validi o in presenza di atti scaduti) sia una condotta formalmente ed esteriormente corrispondente (si) a una prescrizione normativa o a un'autorizzazione, ma di fatto incongruente rispetto a questi e posta in essere sviando dalla funzione tipica del diritto o facoltà concessi.

Va considerata abusiva sia una condotta non autorizzata, sia una condotta formalmente ed esteriormente corrispondente a una prescrizione normativa o a un'autorizzazione, ma di fatto incongruente rispetto a questi

Ipotesi colpose. Per entrambi i nuovi delitti è prevista (dal nuovo articolo 452-quinquies del Codice penale, con una riduzione di pena) anche una fattispecie colposa, in alcuni casi con una anticipazione della punibilità alla condotta che cagioni il semplice pericolo di danno ambientale.

La Corte pare arginare una lettura estensiva di tali norme, sottolineando come esse non conferiscono un carattere direttamente precettivo al principio di precauzione previsto dal Codice ambientale. L'attribuzione a titolo di colpa dell'inquinamento o del disastro non dovrà infatti prescindere dall'accertamento della effettiva prevedibilità (sulla base di comportamenti precauzionali già tipizzati) ed evitabilità (da parte dell'agente modello) degli eventi anti-giuridici posti in essere.

Prescrizione. Due gli aspetti del tema messi in luce dalla Relazione della Cassazione. In primo luogo l'evidente allungamento dei termini di prescrizione previsto dalla legge 68/2015 mediante la diretta modifica dell'articolo 157 del Codice penale (che portano fino a 50 anni, in presenza di atti interruttivi, la perseguibilità del disastro doloso).

In secondo luogo la citata formulazione in chiave «naturalistica» degli eventi dannosi sottesi ai neo delitti di inquinamento e disastro ambientale, che potrebbe avere come conseguenza il perfezionamento degli illeciti stessi molto tempo dopo rispetto all'ultima condotta di materiale immissione di sostanze nell'eco-sistema o di sua fisica alterazione. Riflessioni, queste della Cassazione, che se lette insieme potrebbero effettivamente suggerire l'introduzione da parte della nuova legge 68/2015 di un vero e proprio «effetto moltiplicatore» delle prescrizioni relative ai nuovi delitti ambientali.

Le indicazioni della Cassazione

Gli elementi propri

Delitto di inquinamento ambientale (nuovo articolo 452-bis, C.p.)	<ul style="list-style-type: none">• Canone ermeneutico rintracciabile nella definizione di «inquinamento ambientale» ex Codice ambientale.• Rilevanza penale dovrebbe iniziare con il superamento delle «concentrazioni soglie di rischio» ex dlgs 152/2006
Delitto di disastro ambientale (nuovo articolo 452-qua-ter, C.p.)	<ul style="list-style-type: none">• Irreversibilità dell'alterazione ambientale dovrebbe essere valutata in senso relativo alle categorie dell'agire umano.• Tra le fattispecie di alterazione con «eliminazione particolarmente onerosa» potrebbe esserci quella che necessita di provvedimenti amministrativi deroganti ad ordinaria disciplina ambientale

Gli elementi in comune

Abusività della condotta	Dovrebbe essere tale la condotta: non autorizzata; in dispregio di prescrizioni e limiti imposti da titoli; basata su atti scaduti; formalmente aderente a prescrizioni ma che di fatto le elude
Ipotesi colpose	Presuppongono accertamento di effettiva prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso
Prescrizione	La natura dei «reati di danno» dei nuovi delitti potrebbe comportare il loro perfezionarsi molto tempo dopo la materiale immissione di sostanze nell'eco-sistema (con possibili effetti sul decorso della relativa prescrizione)

 **L'ultima idea**

La sorpresa: patteggiare per i reati ambientali

Patteggiare l'uscita dell'Iva dal processo penale per reati ambientali avviato dai magistrati della Procura della Repubblica di Taranto? I tre commissari stanno sfogliando la margherita e la decisione non è scontata. La certezza è che verrà presa d'intesa con la stessa magistratura tarantina, la Procura di Milano e il ministero della Giustizia. E che il patteggiamento, relativo al periodo precedente alla gestione commissariale, avrà carattere sostanzialmente simbolico.

Attualmente la Procura di Taranto non è molto convinta, mentre quella di Milano ha dato via libera. Il parere di entrambe è stato raccolto in via del tutto informale. Il ministero, invece, deve ancora prendere posizione.

L'obiettivo dei commissari è chiudere la vicenda penale il più rapidamente possibile per concentrarsi sul rilancio delle attività industriali e di risanamento ambientale. Per la difesa dei Riva l'eventuale patteggiamento danneggia la strategia difensiva in quanto è vero che, secondo la giurisprudenza prevalente, tecnicamente non sarebbe una ammissione di colpa. Ma è altrettanto sicuro che, nei fatti, il riconoscimento delle responsabilità della vecchia Iva è implicito e porta acqua al mulino di chi punta a mettere i Riva spalle al muro. Resta il fatto che, tra i consulenti degli stessi commissari, le posizioni sull'opportunità del patteggiamento sono diverse. Il penalista, Filippo Sgubbi, non ha dubbi ed è l'autore della proposta, mentre Paola Severino, punto di riferimento a tutto campo delle strategie aziendali, è di opinione opposta.

F. TA.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




Formazione tecnica

Il livello di responsabilità dell'esperto nella supervisione della logistica è alto: dal suo operato infatti dipende il corretto funzionamento della catena produttiva e distributiva dell'azienda. Deve avere quindi un'elevata capacità di analisi, determinazione, orientamento al problem solving, spirito di iniziativa, capacità decisionali e organizzative, dinamismo e capacità di lavorare in team. Il background formativo dell'esperto nella supervisione delle azioni di logistica è essenzialmente di tipo tecnico, scientifico o economico. Generalmente è laureato in ingegneria gestionale o statistica o in economia e commercio. Questo ruolo deve avere capacità di gestione della catena del flusso logistico dei materiali, dall'approvvigionamento fino alla distribuzione di beni e servizi, e di diffondere il ruolo delle attività logistiche come processo che taglia trasversalmente tutte le altre funzioni e

le convoglia in un unico obiettivo aziendale. Deve avere inoltre una forte conoscenza di due o tre lingue tra europee ed extraeuropee.

«A seguito della separazione dal nostro partner logistico Number One ci siamo visti costretti a riportare in house ciò che prima veniva gestito praticamente in outsourcing», spiega Roberto Magnani, vice president logistics di Barilla. «A tal fine abbiamo dovuto dunque dotarci di un sistema efficace e di rapida implementazione per gestire, di concerto con il nostro Erp Sap, i rapporti con i fornitori di trasporto. La nuova piattaforma Transporeon è per noi la soluzione per automatizzare in breve tempo attività, come, per esempio, l'accettazione dei carichi. Questa soluzione è stata adottata in un unico go live per tutti i siti produttivi e magazzini Barilla in Italia. Il prossimo passo», conclude Magnani, «sarà l'estensione ad altre realtà europee di Barilla come la Francia».



LA BANDA È LARGA MA L'IMPRESA È SORDA

Fabio Bogo

Da un lato l'appello del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, che la scorsa settimana le ha invitate a innovare e ad essere efficienti. Dall'altra il governo, che mette sul piatto 6,2 miliardi di investimenti per sviluppare internet sulla banda larga, ritenendo che possa essere un fattore determinante per sostenere la ripresa. In mezzo le 524 mila imprese italiane di piccola e media dimensione. Che però quando si parla del web come fattore di crescita dimostrano di essere piuttosto scettiche se non completamente sorde.

Il recente rapporto Unioncamere sul futuro del lavoro e della competitività in Italia segnala un dato sconcertante. Quattro imprenditori su 10 alla domanda se internet servisse alla loro azienda hanno risposto di no. Il che significa - commentano gli autori del rapporto - che "buona parte di loro non è a conoscenza delle potenzialità che offrono la Rete e un proprio sito internet per la promozione dei prodotti". Nemmeno i social network sono percepiti come strumenti di lavoro. In Italia Facebook, Twitter, Instagram e altri network hanno un bacino di 28 milioni di utenti. Ma solo il 26,5% delle imprese del made in Italy usa uno di questi veicoli per far correre il proprio nome. E la sequenza di dati negativi potrebbe continuare a lungo: solo il 5,1% delle aziende utilizza l'e-commerce, appena il 42% dei correntisti usa i servizi di credito on line, solo il 35% compra sul web contro il 73% dei francesi e

persino il 40% dei greci. Un dato che emerge in maniera evidente è la frattura generazionale del mondo produttivo italiano. I quattro no a internet su 10 imprenditori sono una media. Ma nel dettaglio il 65% delle imprese nate nel 2014 partono già attive sul web, il 57,2% ha un sito internet ed il 55,9% una pagina Facebook. Le altre sono secoli indietro. La frenata, insomma, viene da quelli che sono più attaccati alla tradizione ed al mito dei distretti industriali. Ma se in passato i distretti sono stati la leva per migliorare e crescere, adesso i loro confini sono un ostacolo. Il Made in Italy infatti è un simbolo fortissimo, ma deve essere alimentato fuori dall'Italia. Secondo Google le ricerche relative al marchio sul motore di ricerca sono cresciute su smartphone e tablet del 22% nell'ultimo anno, con picchi negli Stati Uniti, Cina, Russia, Emirati Arabi; le parole più cliccate sono moda e turismo. Non usare la Rete significa rifiutare le opportunità di crescita che sono offerte. Adesso la battaglia di internet sembra tutta concentrata sui protagonisti della banda larga, con intese e veti tra società, interventi della Cassa depositi e prestiti, una pleora di soggetti che è chiamata a perforare strade e case per realizzare cavidotti in cui far passare la fibra. Ma sarà inutile ed economicamente poco conveniente se la rivoluzione tecnologica non sarà accompagnata da una rivoluzione culturale. In quei cavi devono passare soprattutto idee e affari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Infodata del Lunedì



La metamorfosi delle fonti energetiche

È uno scenario notevolmente mutato, quello dell'energia in Italia dal 1990 al 2013. A dirlo sono i dati del rapporto Ispra 2015 «Emissioni nazionali di gas serra», elaborati nell'Infodata del Lunedì. I prodotti petroliferi rappresentano la fonte energetica principale per i consumi degli italiani, seppur scesa dal 58,7% al 35,9% in circa venticinque anni; un vero e proprio sprint, invece, quello delle fonti rinnovabili arrivate al 16,5% dei consumi.

Finizio > pagina 9

In milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, Mtep

-  **Prodotti Petroliferi**
-  **Gas Naturale**
-  **Combustibili Solidi**
-  **Fonti Rinnovabili**
-  **Energia Elettrica**
-  **Rifiuti non Rinnovabili**



Infodata del Lunedì

ENERGIA



Su Info Data Blog potrebbe interessarti anche: **Better life index**. Italia al 23° posto secondo l'Ocse **Acqua**. La classifica dei capoluoghi più «spreconi»

Crisi e fonti rinnovabili tagliano le emissioni

di **Michela Finizio**

Una scossa ha colpito il bilancio energetico nazionale, rivoluzionando la mappa delle fonti energetiche utilizzate per garantire i consumi interni, con riflessi diretti sull'inquinamento prodotto. Una metamorfosi che ha preso forma in meno di venticinque anni. L'esplosione della crisi economica, insieme all'aumento della quota di consumi da fonti rinnovabili, ha determinato una sensibile riduzione delle emissioni di gas serra, in particolare dal 2007 in poi. È uno scenario notevolmente mutato, quello dell'energia in Italia dal 1990 al 2013. A dirlo sono i dati del rapporto Ispra 2015 «Emissioni nazionali di gas serra» elaborati nell'Infodata del Lunedì. I combustibili di origine fossile rappresentano ancora il principale vettore del sistema energetico nazionale. In particolare, i prodotti petroliferi rappresentano la componente prevalente, seppur scesa dal 58,7% del 1990 al 35,9% del 2013. Nello stesso periodo si registra un incremento della quota di gas

naturale utilizzato (dal 25,5% al 35,9%) e un andamento oscillante intorno all'8% dei combustibili solidi. D'altro canto le fonti rinnovabili hanno un andamento complementare: dal 1990 al 2007 l'incremento è stato costante fino al 6,5% dei consumi nazionali, seguito da un vero e proprio boom che le ha spinte a quota 16,5% nel 2013. Le sorgenti rinnovabili prevalenti sono storicamente la geotermia e l'idroelettrico, che fino al 2000 fornivano insieme circa l'84% dell'energia rinnovabile. Il resto era soddisfatto soprattutto da biomasse e rifiuti, arrivati nel 2013 a coprire fino al 51,2% delle rinnovabili. Anche lo sprint del solare fotovoltaico e dell'eolico è arrivato a contribuire in modo significativo (insieme rappresentano circa l'11,9% dell'energia "pulita"). Il risultato di questa "trasformazione energetica" si riscontra sugli agenti inquinanti: mentre fino al 2004 le emissioni di gas serra mostravano un andamento crescente, successivamente è iniziato il declino, ulteriormente accelerato per effetto della crisi economica dal 2009 in poi.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONSUMO DI ENERGIA IN EUROPA

www.infodata.ilsole24ore.com



La geografia dei consumi
È online la mappa interattiva dei consumi per fonte energetica dei diversi paesi europei in cui è possibile confrontare l'incidenza delle diverse sorgenti nel continente




La performance italiana
I consumi energetici negli ultimi 15 anni sono aumentati, seppur in calo rispetto al picco del 2007: sul web il trend per fonte energetica e l'andamento delle emissioni

CONFRONTO EUROPEO

Il confronto tra i 28 Paesi membri dell'Unione europea in base alle quote % di energia consumata per fonte energetica (nucleare, prodotti petroliferi, gas naturale, fonti rinnovabili, combustibili solidi, energia elettrica, rifiuti) mette in luce l'eterogeneo utilizzo delle diverse sorgenti: la mappa europea delle fonti rinnovabili, ad esempio, segna un picco in Lettonia e in Svezia (dove l'energia pulita

contribuisce per oltre il 30% ai consumi nazionali contro una media europea del 12% circa); la geografia dell'energia nucleare, invece, si colora solo in 14 paesi europei e contribuisce al 42% dei consumi in Francia (il picco massimo); i combustibili solidi trovano maggior impiego nei paesi freddi del Nord Europa; in alcuni paesi, infine, l'energia elettrica è in attivo (ne viene prodotta più di quanta ne viene consumata)

Data visualization **Infografici Il Sole 24 Ore**




LA METAMORFOSI DEL BILANCIO ENERGETICO


È uno scenario notevolmente mutato, quello dell'energia in Italia dal 1990 al 2013. A dirlo sono i dati del rapporto Ispra 2015 «Emissioni nazionali di gas serra». A destra l'andamento dei consumi interni lordi nazionali per fonte energetica (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, Mtep)

1990 | '95 | '00 | '05 | '10 | '11 | '12 | 2013


PRODOTTI PETROLIFERI




GAS NATURALE




COMBUSTIBILI SOLIDI




FONTI RINNOVABILI



ENERGIA ELETTRICA



RIFIUTI NON RINNOVABILI



FONTI RINNOVABILI


ENERGIA PULITA

Prima le fonti rinnovabili prevalenti erano geotermia e idroelettrico (Mtep), poi superate da biomasse e rifiuti che nel 2013 hanno prodotto fino al 51,2% dell'energia rinnovabile





CONSUMI ENERGETICI

Il consumo interno lordo è cresciuto fino al 2005 toccando il valore massimo di 187,5 Mtep, per poi subire una riduzione accelerata. Dal 1990 al 2013 il bilancio è comunque in crescita (+4,2%)





EMISSIONI DI GAS SERRA

Fino al 2005 le emissioni di gas serra (MT/Co2 equivalente) mostravano un andamento crescente. Successivamente è iniziato il declino, ulteriormente accelerato dopo il 2009









FONTI RINNOVABILI





COMBUSTIBILI SOLIDI



ENERGIA ELETTRICA



RIFIUTI NON RINNOVABILI



Tempi di pagamento, si svolta

Nel 2015 i ritardi medi scenderanno da 115 giorni a 110. Calo del 2% anche per le insolvenze tra imprese. Merito di petrolio, euro e quantitative easing

DI MARINO LONGONI
mlongoni@class.it

Uno degli indicatori più concreti e affidabili di come stia evolvendo il ciclo economico è probabilmente quello dei ritardi dei pagamenti tra imprese e tra pubblica amministrazione e imprese. Secondo le previsioni per il 2015 di Euler Hermes, quest'anno ci sarà una riduzione dei tempi medi dai 115 giorni del 2014 a 110. Più o meno la stessa situazione si sta verificando con i tempi medi di pagamento della pubblica amministrazione. Nell'ultimo anno l'arretrato, che era di circa 70 miliardi è calato di 5 miliardi, nonostante gli oltre 30 miliardi che risultano essere stati pagati dopo i finanziamenti aggiuntivi stanziati dal governo (il problema è che nel frattempo si è creato in modo silenzioso ulteriore credito arretrato che ha finito per lasciare quasi invariato lo stock). La prima considerazione è che tutti gli interventi normativi attuati su questi fronti sono stati pressoché inutili.



Dal gennaio 2012 è in vigore il decreto legislativo n. 192 che recepisce la direttiva europea 2011/7 sui ritardi di pagamento. In base a queste disposizioni le amministrazioni pubbliche hanno 30 giorni per saldare il loro debito (60 solo in casi eccezionali). Per i pagamenti tra le imprese il termine è di 60 giorni. In caso di ritardo il creditore è autorizzato ad applicare in modo automatico interessi di mora (8 punti più del tasso ufficiale Bce) più almeno 40 euro a titolo di risarcimento forfetario delle spese di recupero. Ma sembrano norme scritte sulla sabbia, perché la maggior parte dei creditori non si è mai nemmeno sognato di chiederne l'applicazione. Perché? Qualche volta per non perdere il cliente, qualche volta perché ci si rende conto che se il cliente non paga è perché proprio gli manca la liquidità (e magari non è colpa sua, perché a sua volta non è stato pagato, o non ha ottenuto il credito bancario che si attendeva). Addirittura sul versante pubblica amministrazione, i ripetuti interventi normativi e gli stanziamenti di fondi di oltre 50 miliardi, non sono riusciti a dare una svolta decisiva al problema dei ritardi. Una pubblica amministrazione fuorilegge.

Il risultato finale è che, secondo gli ultimi dati disponibili, oltre il 70% delle imprese italiane soffre di problemi di liquidità riconducibili al ritardo nei pagamenti. Ovvio che queste imprese, a loro volta, non saranno puntuali nei rapporti con i loro creditori.

Ecco spiegato perché né le direttive europee, né le norme nazionali sono riuscite a ottenere risultati significativi. Chi non ha la liquidità necessaria per far fronte ai suoi impegni commerciali non si preoccupa certo di violare un termine previsto da una direttiva europea (violato allegramente dalla gran parte delle pubbliche amministrazioni che invece dovrebbero essere un esempio di correttezza, almeno da questo punto di vista).

L'unica speranza sembra arrivare dalla svolta congiunturale. La svalutazione dell'euro, il calo del prezzo del petrolio, il quantitative easing della Bce sono elementi che dovrebbero contribuire a fare uscire l'Italia dalla stagiazione. Non è quindi senza fondamento la previsione di una riduzione, anche se modesta, dei tempi medi di attesa dei pagamenti (4% rispetto al 2014) e delle insolvenze aziendali (del 2% rispetto al 2014). Si tratta di stime. Sono progressi ancora molto piccoli. Sono tuttavia un segnale che la situazione generale del sistema paese ha invertito la sua rotta e che le lancette del barometro dell'economia, dopo 7 anni di brutto tempo, ora si stanno finalmente spostando nel quadrante che indica il cielo sereno.

— © Riproduzione riservata —



Le fatture elettroniche tra le soluzioni

Al di là della lunga crisi che ha colpito l'Italia, dietro questo fenomeno vi sono anche ragioni strutturali. «I ritardati pagamenti dei debiti commerciali non rientrano nella contabilizzazione dello stock di debito accumulato dallo Stato, per cui in passato si è scelto di percorrere questa comoda strada rimandando la soluzione al futuro», ricorda Andrea Pignagnoli, analista economico Euler Hermes Italia. La direttiva europea sul pagamento dei debiti della pubblica amministrazione alle imprese è entrata in vigore il 1° gennaio del 2013 imponendo agli Stati membri di regolare i propri debiti per forniture di beni e servizi entro 30 giorni o 60 giorni in alcuni casi come la sanità. In Italia siamo ancora lontani dal raggiungere questo obiettivo. «A un iniziale smaltimento dei vecchi debiti ha fatto seguito un accumulo di nuovi che hanno pesato enormemente sulle casse dello Stato già impegnato su altri fronti», ricorda l'esperto. «Il maggior peso di tale disfunzione grava sulle piccole e medie imprese ancora affette dal credit crunch, anche se il costo del ritardo è comunque diminuito negli ultimi mesi, stante l'attuale basso livello dei tassi d'interesse, per le aziende che hanno la possibilità di scontare i crediti presso gli istituti finanziari».

Come reagiscono le imprese a questa situazione? «In molti casi le società si difendono finanziando i loro acquisti attraverso "credito da fornitori", cioè Dso (Days sales outstanding, vale a dire il tempo medio di incasso) più lunghi, che dato il contesto economico raramente possono essere rifiutati dai fornitori.

«La distorsione arrecata dall'allungamento dei tempi di incasso di un credito in Italia rispetto al resto d'Europa, potrebbe limitare il futuro del b2b tra aziende italiane ed estere», sottolinea Pignagnoli. «Inoltre può essere una limitazione della quantità di aziende straniere disposte a vendere alle aziende italiane. I Dso oltre

il tetto della direttiva europea sono un fenomeno presente in Europa, anche se, vista la ripresa economica dell'Eurozona (+ 1,4% della crescita del pil nel 2015), ci attendiamo un graduale ridimensionamento arrivando a quota 74 giorni.

Quali le possibili soluzioni? Per l'analista di Euler Hermes non c'è da attendersi svolte a breve. «Al governo sta procedendo per gradi: fatturazione elettronica che può portare a una maggiore certificazione dei crediti, nuova legge fallimentare per velocizzare la riscossione, bad bank e così via», ricorda. «Una soluzione potrebbe essere una maxi-emissione obbligazionaria con collaterale rappresentata dai suddetti crediti, e garantita dallo Stato, o la creazione di un fondo ad hoc con due branch relative alla diversa tipologia di credito, anch'esso garantito dallo Stato, e alimentato dai proventi/crediti via via riscossi».

Il tema della fatturazione elettronica chiama in causa il ruolo che possono svolgere le nuove tecnologie per attenuare l'impatto dei debiti arretrati. «Il problema è strutturale e non potrà essere risolto a breve, dato che le regole europee sono molto stringenti sulla contabilizzazione del debito pubblico», sottolinea Danilo Cattaneo, direttore generale di Infocert. «Se la p.a. pagasse di colpo tutto lo stock arretrato, il rapporto debito/pil salirebbe almeno di due punti percentuali». In questo senso la fatturazione elettronica può aiutare a portare trasparenza nel mercato, consentendo così agli istituti di credito di «avere una chiara percezione dei crediti vantati dalle imprese e di scontarli in occasione di richieste di finanziamento». A questo proposito Infocert propone Legalinvoice Pa, una soluzione che consente al tempo stesso di emettere fatture nei confronti della pubblica amministrazione e certificare il proprio credito, monetizzando le somme spettanti.



Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella circ. 21/E: il via dalle eccedenze 2014

Ace, non si può tornare indietro

Irrevocabile la scelta di trasformazione in credito Irap

Pagina a cura
DI SANDRO CERATO

La scelta di trasformare l'eccedenza Ace in credito d'imposta Irap non è revocabile e può riguardare solamente le eccedenze formatesi a partire dal periodo d'imposta 2014. Sono questi i principali chiarimenti che emergono dalla lettura della circ. n. 21/E del 3 giugno 2015, con cui l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti elementi sulle novità in materia di agevolazione Ace previste dal dl n. 91/2014.

È bene ricordare che in materia di Ace, la legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) ha incrementato il rendimento nozionale da applicare agli incrementi patrimoniali, fissandolo nella misura del 4% per il periodo d'imposta 2014 (modello Unico 2015), al 4,5% per il periodo d'imposta 2015 e al 4,75% dal 2016.

Relativamente al funzionamento dell'agevolazione, si ricorda che per i soggetti Ires si stabilisce la deduzione dal reddito complessivo del 4% degli incrementi patrimoniali eseguiti rispetto al patrimonio netto esistente al 31 dicembre 2010. Gli incrementi patrimoniali rilevanti sono i seguenti:

- conferimenti in denaro a incremento del patrimonio netto (ovvero derivanti da rinunce ai finanziamenti eseguiti dai soci), per i quali è necessario eseguire il ragguaglio ai giorni nell'esercizio in cui è avvenuto il versamento;

- accantonamenti di utili a riserva, esclusi quelli destinati a riserve indisponibili (tra cui non rientra la parte di utile accantonata

a riserva legale), per i quali rileva l'intero importo a prescindere dalla data in cui avviene la destinazione.

Tuttavia, l'agevolazione è calcolata sulla variazione «netta», con la conseguenza che si deve tener conto anche di eventuali decrementi patrimoniali, intendendosi per tali le distribuzioni di riserve di qualsiasi natura (di utili o di capitale), computandole per l'intero importo a prescindere dalla data in cui avviene la relativa delibera. Relativamente al momento in cui gli incrementi assumono rilevanza, è opportuno osservare che la circ. n. 12/E/2014, richiamando l'art. 5 del dm 14 marzo 2012, conferma che si deve aver riguardo alla data in cui avviene l'effettivo versamento da parte dei soci (a titolo di aumento del capitale sociale, ovvero a incremento del patrimonio netto a titolo di versamento in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale, a fondo perduto ecc.), escludendo in ogni caso quelli derivanti da delibere assunte dall'assemblea fino al 31 dicembre 2010. A differenti conclusioni si perviene invece in relazione ai decrementi patrimoniali, per i quali l'Agenzia conferma quanto già contenuto nel decreto 14 marzo 2012, e più precisamente che gli stessi si devono considerare per intero a prescindere dalla data in cui avviene la delibera di distribuzione, senza quindi alcuna necessità di operare alcun ragguaglio. Sul punto, l'Agenzia delle entrate precisa che, poiché gli accantonamenti di utili, come detto, assumono rilievo sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui è stata assunta la delibera assembleare di accantonamento, «va da sé che anche la distribuzione di riserve di utili assume rilievo, quale riduzione del capitale proprio, a partire dall'inizio del periodo d'im-

posta in cui la stessa viene assunta». Per i soggetti Irpef, invece, il meccanismo di calcolo è più semplice, poiché si deve aver riguardo solamente all'entità del patrimonio netto contabile esistente alla fine di ciascun esercizio, e sullo stesso applicare la percentuale di rendimento del 4% al netto di eventuali crediti per utili prelevati dai soci o dall'imprenditore individuale.

In merito alle novità introdotte dal dl 91/2014, l'Agenzia delle entrate con la circ. n. 21/E precisa in primo luogo che, pur essendo del tutto facoltativa la trasformazione dell'eccedenza Ace in credito d'imposta Irap, la scelta è irrevocabile con conseguente impossibilità di ripristinare l'eccedenza Ace ai fini Ires.

Tuttavia, la possibilità in questione non deve riguardare necessariamente l'intera eccedenza Ace, ben potendo il soggetto Ires procedere alla trasformazione di una sola parte dell'eccedenza in credito d'imposta Irap e l'importo residuo mantenerlo in ambito Ires. In merito alle modalità di utilizzo del credito d'imposta Irap, l'Agenzia conferma che lo stesso può essere utilizzato solamente a scapito dell'Irap dovuta e non è utilizzabile in compensazione orizzontale con altri tributi nel modello F24.


In ogni caso, il credito in questione non soggiace al limite generale di compensazione massimo di euro 700 mila (art. 34 della legge 388/2000), nonché al divieto di utilizzo in presenza di iscrizioni a ruolo per importi eccedenti euro 1.500 (art. 31 del dl 78/2010). Del pari, l'Agenzia precisa che il cre-

dito d'imposta in questione non è soggetto al visto di conformità, né al limite di euro 250 mila previsto per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU del modello Unico (il credito Irap va infatti indicato nel quadro RS del modello Unico).

Per quanto riguarda le modalità di determinazione del credito Irap, per i soggetti Ires è sufficiente applicare l'aliquota ordinaria Ires (27,5%) alla quota di eccedenza di rendimento nozionale che si è scelto di trasformare in credito d'imposta.

Per i soggetti Irpef, invece, si devono applicare le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito previste dall'art. 11 del Tuir alla quota di eccedenza di rendimento nozionale che si è scelto di trasformare in credito d'imposta. Successivamente, è necessario distribuire le eccedenze Ace secondo gli scaglioni di reddito, calcolando il credito con le stesse modalità con cui si determina l'Irpef. Riprendendo l'esempio fornito dalla circolare, si consideri un reddito complessivo netto di 80 mila e una deduzione Ace di 120 mila, con conseguente eccedenza Ace trasformabile pari a 40 mila. Ipotizzando che si intenda convertire in credito d'imposta Irap soltanto 30 mila dell'intera eccedenza (con riporto a nuovo del residuo importo di 10 mila). In tal caso, il credito d'imposta Irap è pari a 7.720, dato dalla sommatoria tra 3.350 (23% fino a 15 mila), 3.510 (27% oltre 15 mila e fino a 28 mila), 760 (38% di 2 mila, parte oltre 28 mila e fino a 55 mila).

—© Riproduzione riservata—



I chiarimenti

**Trasformazione
eccedenza Ace
in credito Irap**

Scelta facoltativa, anche
per una sola parte dell'ec-
cedenza, ma irrevocabile

Modalità di utilizzo

Scomputo solamente
dell'Irap dovuta (no com-
pensazione con altri tri-
buti)

Decorrenza

Dalle eccedenze matura-
te dal 2014

**Ripartizione
temporale**

Cinque periodi d'imposta

Start-up e Pmi innovative

Novità e agevolazioni

di BRUNO PAGAMICI

Se la Pmi è innovativa può ottenere gran parte delle agevolazioni e semplificazioni riservate alle start-up innovative. Lo ha stabilito il dl n. 3/2015 (convertito dalla legge 33/2015), il quale ha introdotto anche diverse novità per le start-up innovative: l'estensione a 60 mesi (invece dei precedenti 48 mesi) del periodo in cui la società può godere di tutte le agevolazioni previste dal legislatore; l'innalzamento da 4 a 5 anni del periodo di esonero dall'imposta di bollo e diritti di segreteria dovuti registro imprese; la possibilità di costituire la società con atto sottoscritto con firma digitale e quindi senza il notaio; l'innalzamento da 15 mila a 50 mila euro della soglia oltre cui scatta l'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione orizzontale dei crediti Iva.

Le Pmi innovative, che devono sottostare a precisi limiti dimensionali, al pari delle start-up innovative non sono soggette alla disciplina sulle «società di comodo», ovvero a quella sulle società «non operative» e quella sulle «società in perdita sistematica» e possono avere l'accesso gratuito e diretto al Fondo centrale di garanzia.

Anche nel caso delle Pmi innovative, le persone fisiche e giuridiche che investono nel capitale possono fruire degli speciali incentivi fiscali previsti dal legislatore a favore delle start-up innovative, purché siano presenti sul

mercato da meno di 7 anni.

Tra i vantaggi concessi alle Pmi innovative, va segnalata la possibilità di accedere al sostegno specifico, da parte dell'Agenzia Ice, nel processo di internazionalizzazione.

La disciplina delle start-up innovative **Le novità**

Le start-up innovative sono società che rispondono a determinati requisiti e che hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

La disciplina è stata introdotta nel nostro ordinamento dal dl 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221) e successivamente novellata dal dl 28 giugno 2013, n. 76 (convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99), il quale ha innovato alcuni dei criteri qualificanti della start-up innovativa, ampliando di fatto l'ambito di applicazione dell'istituto. Recentemente la disciplina delle start-up innovative è stata modificata dal dl 24 gennaio 2015 n. 3 (convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33), meglio conosciuto come *Investment compact*, che

START-UP E PMI INNOVATIVE - NOVITÀ E AGEVOLAZIONI

ha inoltre introdotto diverse novità.

Tra le principali, figura l'estensione a 60 mesi (precedentemente erano previsti 48 mesi) del limite temporale entro il quale una società può essere considerata start-up innovativa, e quindi godere di tutte le agevolazioni previste dal legislatore.

Conseguentemente a tale modifica il comma 11-ter, lett. b) del dl n. 3/2015, intervenendo sul comma 8 dell'art. 26 del dl n. 179/2012, ha elevato da 4 a 5 anni il periodo massimo di esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.

Il dl 3/2015, all'art. 4, comma 10-bis, inoltre, ha introdotto la possibilità di costituire la start-up innovativa con firma digitale senza coinvolgere il notaio. L'atto costitutivo e le successive modifiche societarie potranno pertanto essere redatti oltre che atto pubblico anche per atto sottoscritto con firma digitale.

Interessante appare infine l'intervento del legislatore, relativamente all'art. 4, comma 11-novies, del dl n. 3/2015 che, con specifico riferimento alle start-up innovative (sono pertanto in tal senso escluse le pmi innovative), ha innalzato da 15 mila a 50 mila euro la soglia oltre cui scatta l'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione orizzontale dei crediti Iva.

I requisiti delle start-up innovative

I requisiti obbligatori	Costituzione in forma di società di capitali (anche cooperativa)
	Costituzione da non più di 60 mesi (in seguito alle modifiche apportate dall'art. 4, comma 11-ter, lettera a) del dl 3/2015)
	Residenza in Italia o in uno degli stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia
	Divieto di quotazione su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione
	Il totale del valore della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni di euro, a partire dal secondo anno di attività, secondo l'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio
	Divieto di distribuzione utili (in passato e in futuro)
	L'oggetto sociale deve riguardare la realizzazione di prodotti e servizi innovativi, ad alto valore tecnologico
	Divieto di costituzione per effetto di operazioni di scissione o fusione né a seguito di cessione di azienda o ramo di azienda

I requisiti alternativi (occorre possederne almeno uno)

Le spese in ricerca e sviluppo sostenute dall'impresa devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione

Almeno un terzo della forza lavoro impiegata (dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo) deve essere costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori con tre anni di esperienza, oppure (alternativamente) almeno due terzi della forza lavoro impiegata deve essere costituita da personale in possesso di una laurea magistrale

Possesso della titolarità o della licenza di almeno una privativa industriale direttamente afferente all'oggetto sociale (inclusi software registrati presso la Siae)

Definizione di start-up innovativa

A seguito delle modifiche recate dal dl n. 3/2015, possono rientrare nella nozione di start-up innovative le società di capitali, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiedono tutti i seguenti requisiti obbligatori:

- essere costituite e operare da non più di 60 mesi;
- essere residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del Tuir, o in uno degli stati membri dell'Unione europea o in stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- avere, a partire dal secondo anno di attività, un totale del valore della produzione annua, risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio non superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuire o aver distribuito utili;
- avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non essere costituite per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Operazioni straordinarie: chiarimenti Agenzia delle entrate e Mise

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 16/2014, ha specificato che il riferimento alle operazioni di fusione, scissione e cessione d'azienda, quali presupposti ostativi ai fini del riconoscimento dello status di start-up innovativa, deve essere inteso in generale, come divieto di costituire imprese agevolabili per effetto di un'operazione di riorganizzazione aziendale. In tale ambito sono comprese, quindi, anche le operazioni di conferimento d'azienda o di ramo d'azienda. Resta al contrario ferma, ai sensi della nota del Mise dell'8 ottobre 2013 (prot. 0164029), la possibilità che acceda al regime di favore della start-up innovativa, l'imprenditore individuale il quale dia vita ad una nuova società in forma di Srl unipersonale, ivi conferendo la propria azienda (già titolare o depositaria ad es. di un brevetto industriale innovativo).

Il Mise, con il parere n. 6057 del 19 gennaio 2015, ha specificato che il conferimento di un'intera azienda avente ad oggetto attività innovativa ad alto valore tecnologico in una società unipersonale, di cui il conferente (già titolare dell'impresa individuale) sia unico socio, contempla un'ipotesi di trasformazione atipica eterogenea, come tale esclusa dal novero delle ipotesi vietate di cui all'art. 25, comma 2, lett. g) del dl 179/2012.

Oltre al possesso di tutti i suddetti requisiti obbligatori, una società per definirsi start-up innovativa deve soddisfare almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

- sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
- impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo:
 - » in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero;
 - » in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale;
- essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero essere titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Parametri occupazionali: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 87/E del 14 ottobre 2014, ha chiarito che in linea generale qualsiasi lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente, ovvero a questo assimilato, può essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante ai fini della verifica della percentuale di forza lavoro altamente qualificata, tenendo presenti le seguenti particolarità:

- soci amministratori: possono considerarsi come forza lavoro soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società «a qualunque titolo». Al contrario, qualora gli stessi avessero la sola amministrazione della società ma non fossero in essa impiegati, non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro;
- stagisti: possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti, mentre i consulenti esterni titolari di partita Iva non possono essere annoverati tra i dipendenti né possono considerarsi collaboratori «impegnati» nella società;
- modalità di calcolo della percentuale della forza lavoro altamente qualificata: nella determinazione della percentuale di forza lavoro altamente qualificata (in misura uguale o superiore a un terzo o a due terzi), il calcolo deve essere eseguito «per teste» e non in base alla remunerazione.

Le start-up innovative «turistiche»

Con il dl 83/2014 (c.d. «Decreto cultura», convertito dalla legge n. 106/2014) è stata costituita la categoria delle start-up innovative «turistiche».

A decorrere dal 1° gennaio 2015 è possibile considerare start-up innovative anche le società che hanno come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.

Tali servizi devono riguardare:

- la formazione del titolare e del personale dipendente;
- la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto;
- l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione e l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico;
- l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio e lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio.

Le start-up innovative nel settore del turismo possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata (Srls) di cui all'art. 2463-bis c.c. Nel caso in cui i soci siano tutte persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione della società, la società è esente da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.

Aggiornamento registro imprese

Le start-up innovative devono aggiornare periodicamente le proprie informazioni nel registro imprese e confermare i requisiti per qualificarsi come start-up innovative.

Nello specifico, il comma 14 dell'art. 25, dl n. 179/2012, prescrive che la start-up innovativa aggiorni con cadenza non superiore a sei mesi le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d'iscrizione alla sezione speciale del registro Imprese.

Il comma 15, invece, dispone che entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della società attesti, mediante autocertificazione, il mantenimento del possesso dei requisiti, depositando tale dichiarazione presso il registro delle imprese. Il mancato deposito dell'autocertificazione nei termini previsti comporta la cancellazione d'ufficio della start-up innovativa dalla speciale sezione, la perdita di tutte le esenzioni e agevolazioni fiscali, mantenendo la sola iscrizione nella sezione ordinaria.

Il Mise, con la circolare n. 3672/C del 29 agosto 2014, ha inteso semplificare gli adempimenti relativi all'aggiornamento dei dati e al mantenimento dei requisiti in capo alle start-up innovative.

In particolare, il Mise ha chiarito che mentre il primo aggiornamento delle informazioni di cui al comma 14 deve essere effettuato entro sei mesi dall'iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese, a partire dal secondo adempimento le scadenze per l'effettuazione della dichiarazione semestrale sono uniformate rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, con la precisazione che il secondo adempimento avrà scadenza al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente successivo alla scadenza dall'anno dell'iscrizione alla sezione speciale.

Ad esempio, una start-up innovativa iscritta alla sezione speciale del registro imprese il 15 maggio 2015 deve effettuare il primo aggiornamento semestrale entro il 15 novembre 2015, mentre uniforma il secondo aggiornamento semestrale, che avrebbe scadenza al 15 maggio 2016, al 30 giugno 2016, il terzo al 31 dicembre 2016 e così via per ogni successivo semestre.

Inoltre, con l'intento di ridurre a due il numero degli adempimenti annui, è stato previsto che la dichiarazione semestrale di cui al richiamato comma 14 con scadenza nel semestre successivo rispetto al termine dell'esercizio sociale, può essere effettuata contestualmente all'attestazione del mantenimento dei requisiti prevista dal comma 15.

Ad esempio, una società, start-up innovativa con esercizio solare che si chiude al 31 dicembre di ciascun anno e approva il proprio bilancio il 30 aprile 2015, depositerà l'attestazione di mantenimento dei requisiti entro il 30 maggio 2015, cioè entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, e, contestualmente, potrà integrarla con l'aggiornamento delle informazioni richiesti dal comma 14 in modo da adempiere correttamente all'obbligo di informazione semestrale. Nel caso in cui la società non approvi il bilancio relativo all'esercizio 2014 entro sei mesi dal termine dell'esercizio (30 giugno 2015) dovrà comunque depositare l'attestazione di mantenimento dei requisiti entro tale termine semestrale, potendo integrare nell'attestazione le informazioni di cui al comma 14 e adempiere, così, agli obblighi semestrali di informativa.

Discorso a parte meritano le società con esercizio non coincidente con l'anno solare. Per queste, infatti, le disposizioni in materia vanno ricollegate al fine di garantire comunque il rispetto degli obblighi di legge e la periodicità dell'informazione.

Ad esempio, una società con esercizio sociale scadente al 30 giugno 2015 che approva il bilancio il 28 ottobre 2015, dovrà depositare l'attestazione di cui al comma 15 entro il 27 novembre 2015 (30 giorni dall'approvazione del bilancio) e potrà integrarla con la comunicazione di cui al comma 14.

Incentivi fiscali per chi investe nelle start-up innovative

Le start-up innovative possono fruire a pieno titolo degli incentivi fiscali, operativi a tutti gli effetti, previsti dall'art. 29 del dl 179/2012 per i soggetti che investono in start-up innovative.

Tali agevolazioni sono state infatti attuate con il decreto ministeriale 30 gennaio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2014).

Soggetti passivi Irpef

Per i soggetti passivi Irpef l'agevolazione consiste in una detrazione pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 500mila euro e deve essere mantenuto per almeno 2 anni.

Nel caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la percentuale della detrazione è del 25%.

Se l'investimento è effettuato da soci di società di persone, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione è determinato – in applicazione del principio di tassazione per trasparenza di cui all'art. 5 del Tuir – in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

Il limite di 500 mila euro è riferito non agli investimenti dei singoli soci, ma al conferimento in denaro effettuato dalla società di persone nella start-up innovativa.

Qualora la detrazione sia, in tutto o in parte, superiore all'imposta lorda, l'ammontare non detraibile nel

periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. Ai fini della verifica della capienza dall'imposta lorda, non si deve tenere conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente.

Le start-up innovative a vocazione sociale

Sono definite a vocazione sociale le start-up innovative che operano in via esclusiva nei settori cosiddetti di «utilità sociale» (di cui all'art. 2, comma 1, dlgs 155/06), quali:

- l'assistenza sociale;
- l'assistenza sanitaria e socio sanitaria;
- l'educazione, l'istruzione e la formazione;
- la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- la valorizzazione del patrimonio culturale;
- il turismo sociale;
- la formazione universitaria e post universitaria e la ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
- i servizi strumentali alle imprese sociali

Soggetti passivi Ires

I soggetti passivi Ires beneficiano di una deduzione pari al 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative.

L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni.

Nel caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la percentuale è elevata al 27%.

Nell'ipotesi in cui l'importo deducibile per effetto dell'agevolazione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Poiché l'incentivo non può generare o incrementare una perdita fiscale riportabile negli esercizi successivi a quello di rilevazione – così come avviene tipicamente per le agevolazioni che operano come variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa – è possibile «riportare in avanti» la deduzione non utilizzata per incapienza del reddito complessivo, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

In analogia a quanto previsto per i soggetti all'imposta sulle persone fisiche, anche per i soggetti all'imposta sul reddito delle società il risparmio d'imposta maturato in riferimento a ciascuna annualità agevolabile è utilizzabile fino a un massimo di quattro esercizi, a partire da quello di maturazione.

Le start-up innovative operanti in ambito energetico

Le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico sono quelle attive nei seguenti settori (codici Ateco 2007):

- 27.1 «Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità»;
- 27.2 «Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici»;
- 27.32 «Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici»;
- 27.33 «Fabbricazione di attrezzature per cablaggio»;
- 28.11 «Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)»;
- 28.12 «Fabbricazione di altre apparecchiature fluidodinamiche»;
- 28.13 «Fabbricazione di altre pompe e compressori»;
- 28.14 «Fabbricazione di altri rubinetti e valvole»;
- 28.15 «Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)»;
- 28.21 «Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento»;
- 28.25 «Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione»;
- 28.29.2 «Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)»;
- 29.31 «Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori»;
- 72.1 «Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali dell'ingegneria»

Investimenti agevolabili

Le agevolazioni sono riconosciute sia in caso di investimento diretto in start-up innovative sia in caso di investimento indiretto attraverso «intermediari qualificati», ossia organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) oppure altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative.

Gli investimenti agevolabili sono:

- i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote:
 - » delle start-up innovative;
 - » delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative.

Sono agevolabili sia i conferimenti in denaro effettuati in sede di costituzione della start-up innovativa sia quelli effettuati in sede di aumento del capitale sociale di una start-up innovativa già costituita. I conferimenti rilevano nel periodo d'imposta in cui avviene il deposito, nel registro delle imprese, dell'atto costitutivo o della delibera di aumento del capitale sociale. Tra i conferimenti agevolati rientrano anche quelli derivanti dalla conversione di obbligazioni in azioni o quote di nuova emissione della start-up innovativa;

- gli investimenti in quote degli Oicr che investono prevalentemente in start-up innovative.

L'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti fatti negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. La Commissione

europea, al momento, ha autorizzato l'agevolazione solo per gli investimenti effettuati negli anni 2013, 2014 e 2015. Il periodo d'imposta 2016 necessita di un'ulteriore autorizzazione da parte della Commissione per poter essere considerato anch'esso un periodo agevolato.

Investimenti esclusi

Non sono agevolabili gli investimenti effettuati in imprese che operano nel settore delle costruzioni navali, dell'acciaio e del carbone, nonché in imprese che sono in difficoltà finanziaria secondo la normativa comunitaria vigente.

Inoltre, non sono agevolabili gli investimenti effettuati da:

- start-up innovative;
- Oicr (Organismi di investimento collettivo del risparmio) e società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative;
- incubatori certificati.

Non sono agevolabili, inoltre, i conferimenti effettuati dai soggetti che esercitano un'influenza notevole sulla start-up innovativa, ossia da coloro che già possiedono nelle imprese oggetto dell'investimento partecipazioni superiori al 30%, in termini di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o di patrimonio dell'azienda. Nel computo del limite del 30% bisogna considerare anche le partecipazioni possedute dai familiari di tali soggetti.

Condizioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali	
Soggetti	Condizioni
Gli investitori (soggetti passivi di imposta Irpef o Ires, gli organismi di investimento collettivo del risparmio – Oicr – e le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative)	<p>1) devono ricevere e conservare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa nella quale venga attestato il rispetto del limite di 2.500.000 euro per i conferimenti relativamente al periodo di imposta in cui è stato fatto l'investimento; - la copia del piano di investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate circa l'oggetto dell'attività, i prodotti e l'andamento (previsto od attuale) delle vendite e dei profitti; - una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa nella quale venga attestato l'oggetto dell'attività qualora siano effettuati investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o investimenti in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico; <p>2) devono certificare l'entità dell'investimento oggetto dell'agevolazione fiscale</p>

Gli organismi di investimento collettivo del risparmio	Devono certificare il possesso di un numero di azioni o quote di valore pari al 70% del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso al periodo di imposta in cui viene effettuato l'investimento
Le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative	Devono certificare di essere in possesso di un numero di azioni o quote di start-up innovative (classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie) di valore almeno pari al 70% delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento
<i>N.B.: la suddetta documentazione deve essere consegnata, su richiesta degli investitori, entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo di imposta in cui si intende effettuato l'investimento</i>	

Cause di decadenza

L'investitore decade dall'agevolazione se, entro due anni dall'effettuazione dell'investimento, si verifica:

- la cessione, anche parziale, a titolo oneroso delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati (debbono ritenersi vietati anche gli atti a titolo oneroso che possono determinare la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento e in conferimenti in società);
- la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
- la riduzione del capitale sociale e la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopra-prezzi di emissione di o quote di start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative;
- il recesso o l'esclusione degli investitori soggetti passivi di imposta Irpef o Ires che hanno effettuato un investimento agevolato in una o più start-up innovative;
- la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del dl 179/2012 da parte della start-up innovativa secondo quanto risultante dal registro delle imprese.

Le cause di decadenza comportano che l'investitore, soggetto passivo di imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), deve:

- incrementare l'importo dovuto a titolo d'imposta sul reddito delle persone fisiche di una somma, comprensiva degli interessi legali maturati, equivalente alla detrazione effettivamente goduta nei periodi di imposta precedenti;
- corrispondere l'importo dovuto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'investitore, soggetto passivo d'imposta sul reddito delle società (Ires), deve in termini analoghi:

- incrementare il reddito dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti;
- corrispondere l'importo degli interessi legali da determinare sull'imposta sul reddito delle società non

versata per i periodi d'imposta precedenti.

Non costituiscono invece causa di decadenza le operazioni che comportano:

- il trasferimento a titolo gratuito o a causa di morte delle partecipazioni;
- i trasferimenti delle partecipazioni derivanti da operazioni straordinarie, così come previste dal titolo III – capo III e IV del Tuir (trasformazione, fusione, scissione di società, scambi di partecipazioni).

La disciplina delle PMI Innovative

La figura di «Pmi innovativa» è stata introdotta nel nostro ordinamento dal dl n. 3/2015, convertito con modificazioni dalla legge 33/2015, che riconosce a tali imprese buona parte delle semplificazioni e agevolazioni riservate dal dl n. 179/2012 alle start-up innovative.

Requisiti obbligatori

Per rientrare nella categoria delle Pmi innovative un'impresa deve:

- rispettare i parametri dimensionali previsti dalla raccomandazione 2003/361/Ce, e cioè:
 - » avere meno a 250 dipendenti;
 - » avere un fatturato annuo che non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- essere costituita sotto forma di società di capitali, anche cooperativa;
- avere la residenza in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- avere la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da soggetti revisori contabili;
- non essere quotata in un mercato regolamentato;
- non essere iscritta nel registro speciale previsto per le start-up innovative e l'incubatore certificato (di cui all'art. 25, comma 8, del dl n. 179/2012).

I requisiti delle Pmi innovative

I requisiti obbligatori	Occupare meno di 250 dipendenti e avere un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure il totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro
	Essere società di capitali (anche in forma cooperativa)
	Avere residenza in Italia ai sensi dell'art. 73 del Tuir o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia
	Avere la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili
	Non essere quotate in un mercato regolamentato
	Non essere iscritte al registro speciale delle start-up innovative e degli incubatori certificati

	Le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sostenute devono essere uguali o superiori al 3% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione
I requisiti alternativi (occorre possederne almeno due)	La forza lavoro impiegata (dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo) deve essere costituita per almeno 1/5 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori con 3 anni di esperienza, oppure (alternativamente) per almeno 1/3 della forza lavoro impiegata è costituita da personale in possesso di una laurea magistrale
	Il possesso della titolarità o della licenza di almeno una privativa industriale direttamente afferente all'oggetto sociale (inclusi software registrati presso la Siae)

Requisiti alternativi

La Pmi innovativa deve rispettare inoltre almeno due dei seguenti requisiti «alternativi» (art. 4, comma 1, lettera e, del dl 3/2015):

- avere un volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione uguale o superiore al 3% della maggiore entità tra costo e valore totale della produzione (i dati devono desumersi dall'ultimo bilancio approvato ed essere descritti in nota integrativa);
- impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo:
 - » in percentuale uguale o superiore a 1/5 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero
 - » in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale (ai sensi dell'articolo 3 del dm 270/2004);
- essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Le spese di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili

In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione:

- le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale;
- le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, come definiti dall'articolo 25, comma 5, del dl n. 179/2012;
- i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori;
- le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

Nel volume di spesa in ricerca e sviluppo sono incluse anche quelle per acquisto di tecnologia ad alto contenuto innovativo, mentre sono escluse le spese per acquisto e locazione di beni immobili

Iscrizione al registro imprese

Per poter essere considerate Pmi innovative, e accedere alle agevolazioni previste a loro favore, le società devono iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese, che dovrà essere istituita a breve dalle Cciao.

Ai fini dell'iscrizione in tale sezione, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della Pmi innovativa deve essere attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.

In particolare, la domanda di iscrizione, che dovrà essere presentata in formato elettronico, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- ragione sociale e codice fiscale;
- data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- oggetto sociale;
- breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
- elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e holding ove non iscritte al registro imprese di cui all'articolo 8 della legge n. 580/1993 e s.m.i., con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;
- elenco delle società partecipate;
- indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle Pmi, esclusi eventuali dati sensibili;
- indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- ultimo bilancio depositato, nello standard Xbrl;
- elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
- numero di dipendenti;
- sito internet.

Aggiornamento iscrizione

Le informazioni fornite dalle società in sede di presentazione della domanda di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese delle Pmi innovative devono essere aggiornate entro il 30 giugno di ogni anno.

Inoltre, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della Pmi innovativa deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti mediante apposita autodichiarazione, da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese.

Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, ovvero in caso di mancato deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti, le Pmi innovative sono cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese (pur permanendo l'iscrizione alla se-

zione ordinaria del registro delle imprese).

Requisiti delle start-up e delle Pmi innovative: differenze e similitudini

Come si può evincere dall'esame della normativa, le Pmi innovative presentano alcune similitudini ma anche diversi elementi di distinzione con le start-up-innovative.

Una prima differenza riguarda i limiti temporali. Mentre la qualifica di start-up innovativa ha natura temporanea, fino a 60 mesi dalla costituzione, per le Pmi innovative è richiesto il possesso di almeno un bilancio certificato, da cui consegue che lo status di Pmi innovativa non può essere ottenuto da imprese di nuova costituzione.

Altra differenza tra le due figure di impresa riguarda la dimensione.

Con riferimento alla start-up innovativa, l'art. 25, comma 2), lettera d, del dl 179/2012, prevede che a partire dal secondo anno di attività, la start-up abbia come valore totale della produzione annua un importo inferiore ai 5 milioni di euro, dato che deve risultare dall'ultimo bilancio approvato entro i 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'art. 4, comma 1, del dl n. 3/2015 prevede, invece, che possano assumere la qualifica di Pmi innovativa le imprese di piccola e media dimensione ai sensi della Raccomandazione 2003/361/Ce, vale a dire imprese con meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni o un attivo dello stato patrimoniale inferiore a 43 milioni.

Sia per la start up innovativa che per la Pmi innovativa, il legislatore richiede il rispetto di ulteriori requisiti sostanziali opzionali per rilevare il carattere di innovazione tecnologica.

Tuttavia, mentre per la start up innovativa è richiesto il possesso di almeno uno dei tre requisiti alternativi stabiliti, la Pmi innovativa invece è tenuta a rispettarne almeno due.

Il primo dei tre requisiti opzionali previsti attiene alle spese in ricerca e sviluppo. Tali spese, per le start-up innovative - per quanto disposto dall'art. 25, comma 2, lettera h), del dl n.179/12 - devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore tra il costo e il valore totale della produzione.

Per le Pmi innovative, invece, le spese per ricerca e sviluppo oltre che per l'innovazione (spesa aggiuntiva rispetto alle start-up) devono essere uguali o superiori al 3% del maggiore valore tra il costo e il valore totale della produzione.

Il secondo criterio individuato riguarda l'impiego di personale altamente qualificato. Per la start-up innovativa almeno 1/3 della forza lavoro complessiva deve essere costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure almeno 2/3 deve essere costituita da persone in possesso di laurea magistrale. Per la Pmi innovativa è richiesto che il team sia formato almeno da 1/5 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori con tre anni di esperienza oppure per almeno 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale.

Il terzo ed ultimo criterio relativo alla titolarità di brevetto registrato, o privativa industriale oppure di software registrato è uguale per entrambe le tipologie di imprese.

Differenze e similitudini tra start-up e Pmi innovative

Requisiti	Start-up innovativa (dl 179/2012, art. 25, commi 2 e 3)	Pmi innovativa (dl 3/2015, art. 4, comma 1)
Forma societaria	Società di capitali (anche in forma cooperativa)	Società di capitali (anche in forma cooperativa)
Limiti temporali	Deve essere costituita e svolgere attività d'impresa da non più di 60 mesi	Deve essere in possesso di almeno un bilancio certificato (non può essere un'impresa di nuova costituzione)
Sede	Residenza in Italia o in paese Ue ma con sede o filiale in Italia	Residenza in Italia o in Paese Ue ma con sede o filiale in Italia
Requisito dimensionale	Il totale del valore della produzione annua della società non deve essere superiore a 5 milioni di euro a decorrere dal secondo anno	Deve avere meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni o un attivo dello stato patrimoniale inferiore a 43 milioni (definizione di Pmi ai sensi della Racc.ne n. 2003/361/Ce).
Oggetto sociale	La start-up innovativa deve avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico	Non è prevista nessuna delimitazione dell'oggetto sociale
Distribuzione utili	Non deve distribuire o aver distribuito utili	Può distribuire degli utili (non essendo previsto nulla in contrario)
Requisiti opzionali	Almeno 1 su 3 di: 1) spese di R&S almeno pari al 15% del maggiore tra costi e valore totale della produzione; 2) personale formato per 1/3 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori con 3 anni di esperienza; oppure formato per 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale; 3) depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato	Almeno 2 su 3 di: 1) spese di ricerca, sviluppo ed innovazione almeno pari al 3% del maggiore tra costi e valore della produzione; 2) personale formato per 1/5 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori con 3 anni di esperienza; oppure formato per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale; 3) depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato

Agevolazioni applicabili alle Pmi innovative

Le Pmi innovative godono di numerose delle agevolazioni che il dl n. 179/2012 ha previsto a favore delle start-up innovative.

In particolare, alle Pmi innovative si applicano le seguenti agevolazioni:

- deroghe al diritto societario;
- remunerazione con strumenti finanziari;
- deroga alla disciplina delle società di comodo;
- esenzione dall'imposta di bollo;
- raccolta di capitali anche tramite portali online (*equity crowdfunding*).

Esclusioni

Le Pmi innovative non possono beneficiare delle seguenti agevolazioni, che invece sono previste a favore delle start-up innovative dal dl n. 179/2012:

- esenzioni dai diritti camerali;
- disposizioni in materia di lavoro;
- disposizioni in materia di accesso al credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato;
- disposizioni in materia di crisi d'impresa e fallimento.

Tali misure restano pertanto ad esclusivo vantaggio delle start-up innovative.

Comparazione delle agevolazioni tra start-up e Pmi innovative

Misure di sostegno	Start-up innovative	Pmi innovative
Estensione di 12 mesi del periodo del rinvio a nuovo delle perdite (dl 179/2012, art. 26, co. 1)	Sì	Sì

Possibilità di creare diritti di voto asimmetrici (dl 179/2012, art. 26, co. 2 e 3)	Sì	Sì
Non applicabilità della disciplina sulle società di comodo (dl 179/2012, art. 26, co. 4)	Sì	Sì
Esenzione dei diritti di bollo (dl 179/2012, art. 26, co. 8)	Sì	Sì
Esenzione dei diritti camerali e di segreteria (dl 179/2012, art. 26, co. 8)	Sì	No
Facoltà di remunerazione con piani di incentivazione in <i>equity</i> con esonero da imposizione sul reddito (dl 179/2012, art. 27)	Sì	Sì
Accesso agevolato al credito d'imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato (dl 179/2012, art. 27-bis)	Sì	No
Disciplina del lavoro su misura (dl 179/2012, art. 28)	Sì	No
Incentivi fiscali agli investimenti (dl 179/2012, art. 29)	Sì	Sì
Equity crowdfunding (dl 179/2012, art. 30, co. 1-5)	Sì	Sì
Accesso semplificato a Fondo garanzia Pmi (dl 179/2012, art. 30, co. 6)	Sì	Sì
Sostegno ad hoc da parte dell'Agenzia Ice (dl 179/2012, art. 30, co. 7 e 8)	Sì	Sì
Esonero dalla disciplina ordinaria del fallimento (dl 179/2012, art. 31, co. 1-3)	Sì	No

Deroghe al diritto societario

Alle Pmi innovative sono estese le deroghe al diritto societario previste per le start-up innovative dall'art. 26 del dl 179/2012. Alcune di queste sono slegate dal tipo sociale adottato, mentre altre sono riservate esclusivamente alle Pmi innovative costituite in forma di srl.

Deroghe generali

Per tutte le tipologie di Pmi innovative (comprese anche le start-up innovative) si applicano le regole peculiari previste dal comma 1 del suddetto art. 26 in tema di riduzione del capitale per perdite sia con riferimento alla fattispecie della perdita superiore al terzo, sia in relazione all'ipotesi di quella oltre al minimo.

Nello specifico, viene previsto che, in caso di perdita di oltre 1/3 del capitale sociale, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (in luogo del primo, così come previsto, per la spa, dall'art. 2446, comma 2, c.c., e, per la srl, dall'art. 2482-bis, comma 4, c.c.).

In caso di perdita che riduca il capitale al di sotto del minimo, l'assemblea, convocata senza ritardo dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale (così come previsto, per la spa, dall'art. 2447 c.c., e, per la srl, dall'art. 2482-ter c.c.), può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo, senza che operi, fino ad allora, la causa di scioglimento della società di regola prevista in caso di riduzione o perdita del capitale. Qualora il capitale non risulti reintegrato entro l'esercizio successivo, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio è tenuta a ridurre e aumentare il capitale, quantomeno al minimo, ovvero trasformare la società o deliberarne lo scioglimento.

Deroghe per le Pmi srl

Con riferimento alle Pmi innovative srl (e alle start-up innovative srl), l'atto costitutivo può prevedere:

- la possibilità di creare - in deroga all'art. 2468, commi 2 e 3 c.c. - quote fornite di diritti (patrimoniali e/o amministrativi) diversi (art. 26, comma 2 del dl 179/2012);
- la possibilità di creare - in deroga all'art. 2479, comma 5 c.c. e nei limiti imposti dalla legge - quote che non attribuiscono diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o anche con diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative (art. 26, comma 3 del dl 179/2012);
- la possibilità di emettere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis c.c. (art. 26, comma 7 del dl 179/2012).

Agevolazioni per i redditi di lavoro

Altro beneficio riconosciuto alle Pmi innovative riguarda il regime di vantaggio per gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori previsto dall'art. 27 del dl n. 179/2012.

Ai sensi dei commi 1-3, il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione agli amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o

di ogni altro diritto o incentivo che contempli l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio del diritto di opzione conferiti per l'acquisto dei riferiti strumenti finanziari non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini sia fiscali sia contributivi. L'applicazione dell'agevolazione è subordinata al fatto che gli strumenti finanziari o i diritti non debbano tuttavia essere riacquistati dalla start-up innovativa (e ora anche alla Pmi innovativa), dalla società emittente o da qualsiasi altro soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up/Pmi innovativa. Al verificarsi di tale condizione, infatti, il reddito di lavoro concorre alla formazione del reddito imponibile ed è soggetto a tassazione relativamente al periodo in cui è avvenuta la cessione degli strumenti finanziari o dei diritti connessi.

L'art. 27, comma 4, del dl n. 179/2012 prevede inoltre che le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative (ora anche delle Pmi innovative), ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del dpr 917/1986, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento. Rimane impregiudicata l'applicazione del normale regime Iva sulle prestazioni di servizi oggetto della disposizione in esame.

L'Agenzia entrate, nella circolare n. 16/E/2014, ha precisato che rientrano nel campo di applicazione del comma 4 dell'art. 27 anche le prestazioni professionali rese dagli amministratori della start-up innovativa, ovvero i relativi crediti, il cui reddito sia da qualificare come di lavoro autonomo. Ne sono escluse, invece, le prestazioni rese dai soggetti la cui remunerazione rientra tra i redditi di lavoro dipendente o assimilato.

Incentivi per chi investe nelle Pmi innovative

Le persone fisiche e giuridiche che investono nel capitale delle Pmi innovative possono godere degli incentivi fiscali di cui all'art. 29 del dl n. 179/2012.

Tali agevolazioni si applicano alle Pmi innovative che operano sul mercato da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 21 del regolamento Ue n. 651/2014.

Per le Pmi innovative che operano sul mercato da più di sette anni dalla prima vendita commerciale, gli incentivi fiscali si applicano qualora le Pmi presentino un piano di sviluppo dei prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo dovrà essere valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico.

L'investimento agevolato può essere effettuato:

- direttamente dall'investitore;
- indirettamente per il tramite Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) e altre società che investono prevalentemente in questa tipologia

di impresa.

Le persone fisiche possono godere di detrazioni Irpef del 19% dell'investimento, fino ad un investimento massimo di euro 500 mila.

Alle persone giuridiche, invece, le agevolazioni sono concedibili sotto forma di deduzione dall'imponibile Ires pari al 20% della somma investita, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.

Le modalità di attuazione delle agevolazioni per le Pmi innovative dovranno essere fissate da un apposito decreto del Mef di concerto con il Mise. L'efficacia delle agevolazioni per le Pmi innovative che operano da più di sette anni è subordinata, inoltre, all'autorizzazione della Commissione europea.

Esoneri e semplificazioni

Le Pmi innovative sono esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo dovuta per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese delle Camere di commercio. Sono, tuttavia, tenute al pagamento dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese, nonché al pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio (art. 4, comma 9, dl 3/2015).

Viene estesa anche a tali società la possibilità di utilizzare portali online per la raccolta di capitale di rischio attraverso siti specializzati (c.d. crowdfunding).

Le Pmi innovative, al pari delle start-up innovative, non sono soggette alla disciplina sulle «società di comodo», ovvero a quella sulle società cosiddette «non operative» (disciplinate dall'art. 30 della legge n. 724/1994) e quella sulle cosiddette «società in perdita sistematica» (disciplinate dall'art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecimes del dl n. 138/2011).

Alle Pmi innovative è inoltre assicurato l'accesso gratuito e diretto al Fondo centrale di garanzia (di cui all'art. 30, comma 6, del dl 179/2012). Tale garanzia copre fino all'80% del credito erogato dalla banca alla Pmi innovativa, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso semplificati e in via prioritaria. Sarà un apposito decreto del Mise, di concerto con il Mef, ad adottare le disposizioni attuative necessarie.

Le Pmi innovative possono accedere anche al sostegno specifico nel processo di internazionalizzazione da parte dell'Agenzia Ice, previsto dall'art. 30, commi 7 e 8, del dl 179/2012. Il sostegno include l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle imprese innovative con investitori potenziali.

Agevolazioni riservate alle start-up innovative

Non sono estese alle Pmi innovative, e quindi restano ad esclusivo vantaggio delle start-up innovative, le seguenti agevolazioni previste dal dl 179/2012:

- esenzioni dai diritti camerali;
- disposizioni in materia di lavoro;
- disposizioni in materia di accesso al credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato;
- disposizioni in materia di crisi d'impresa e fallimento.

Esenzione degli oneri per l'avvio

L'art. 26, comma 8, del dl 179/2012 prevede l'esonero

dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria al momento dell'iscrizione della start-up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese.

La start-up innovativa è altresì esente dal pagamento del diritto annuale in favore delle Camere di commercio. Le esenzioni sono tuttavia subordinate al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e sono attive solamente per cinque anni.

L'Agenzia delle entrate (circolare n. 16/2014) ha chiarito che l'esonero dal versamento dell'imposta di bollo è relativo a tutti gli atti posti in essere dalle start-up innovative successivi all'iscrizione nel Registro delle Imprese, quali gli aumenti di capitale.

Mise e Unioncamere, nel comunicato del 12 giugno 2014, hanno inoltre specificato che l'esenzione dal pagamento dai diritti camerali di segreteria non vale solo per l'iscrizione al registro imprese, ma anche per tutti gli altri adempimenti, come ad esempio il deposito del bilancio d'esercizio.

Compensazione dei crediti Iva

Le start-up innovative, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 4, comma 11-novies, dl n. 3/2015, sono esonerate dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione orizzontale dei crediti Iva per importi superiori a 50 mila euro (mentre il tetto dei 15mila euro resta per tutte le altre imprese).

Disciplina lavoro

Resta ad esclusivo vantaggio delle start-up innovative, la disciplina particolare in materia di lavoro dettata dall'art. 26 del dl n. 179/2012.

Ai sensi di tali disposizioni, la start-up innovativa può assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di sei mesi e massima di 36 mesi. All'interno di questo arco temporale, i contratti possono essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto può essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Trascorso questo periodo, il rapporto di collaborazione assume la forma del contratto a tempo indeterminato.

La disciplina prevede inoltre che la retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up innovativa è costituita da:

- una parte fissa non inferiore al minimo tabellare che il contratto collettivo applicabile prevede per il relativo inquadramento;
- una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

Gestione della crisi d'impresa

Secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 1 del dl n. 179/2012, una delle agevolazioni riservate alla start-up innovativa consiste nel fatto che la società non può essere soggetta a procedure concorsuali, con l'eccezione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio previsti dal Capo II della legge 3/2012. Tale agevolazione, non

essendo stata prevista dal dl n. 3/2015 a vantaggio della Pmi innovativa, la quale resta pertanto esclusa dalla normativa di favore.

Com'è noto, il sovraindebitamento è una situazione di squilibrio non momentaneo, bensì perdurante e patologico tra i debiti ed il patrimonio liquidabile, nonché di insolvenza, cioè di definitiva e costante incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

La composizione delle crisi da sovraindebitamento permette al debitore, con l'assistenza di un organismo di composizione della crisi, di proporre ai propri creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti con la possibilità di affidare il proprio patrimonio ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori e con la facoltà di ristrutturare i debiti e soddisfare i creditori tramite qualsiasi forma, compresa la cessione di crediti futuri.

Raccolta di capitali online

Sia le start-up innovative che le Pmi innovative al fine di ottenere i mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione del progetto imprenditoriale possono raccogliere capitale di rischio mediante campagne on-line sui portali autorizzati cosiddetti crowdfunding.

Il crowdfunding è uno strumento di finanziamento dal «basso» che permette di raccogliere capitali sul mercato, attraverso canali alternativi o complementari ai tradizionali finanziamenti bancari o alle quotazioni sui mercati finanziari.

Il termine *crowdfunding* indica il processo con cui più persone («folla» o *crowd*) conferiscono somme di denaro (*fundings*), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet («piattaforme» o «portali»).

Caratteristica principale del fenomeno è quella di raccogliere capitali presso una moltitudine di soggetti (i c.d. *crowdfunders*) per sovvenzionare progetti o iniziative imprenditoriali, culturali o sociali.

Il *crowdfunding* opera attraverso l'utilizzo di portali on-line dedicati, valorizzando le opportunità offerte da Internet.

Tipologie di crowdfunding

Esistono diverse tipologie di *crowdfunding* e ci sono vari modi per classificarle.

In base al ritorno economico (o meno) per gli investitori, il *crowdfunding* può essere:

- *donation-based*: si tratta di mera donazione ad iniziative non a scopo di lucro. Non è previsto nessun tipo di rimborso delle somme versate, né un ritorno o premio a favore dei sostenitori del progetto;
- *reward-based*: in tal caso i *crowdfunders* partecipano al finanziamento di progetti a fronte dell'aspettativa di ottenere in cambio una ricompensa o un premio (materiale e non). Solitamente è fornita la possibilità di scegliere tra diversi livelli di ricompensa, che aumentano di valore al salire della donazione. Un'evoluzione del modello *reward-based* è il nuovo modello «royalty based» nel quale si finanzia una determinata iniziativa ricevendo in cambio una parte dei profitti;
- *lending-based*: si tratta di forme di prestito collettivo, che prevede, oltre alla restituzione del denaro, anche gli interessi. È possibile distinguere:
 - » il prestito *peer-to-peer* (P2P): il prestito da parte di

privati ad altri soggetti privati. Il prestito avviene direttamente tra individui, senza l'intermediazione degli istituti finanziari;

- il prestito *peer-to-business* (P2B), tramite il quale piccoli risparmiatori prestano denaro a piccole e medie imprese o start-up;
- *equity-based*: tale strumento consente la sottoscrizione di capitale di rischio tramite azioni, o titoli simili, di una società di nuova creazione da parte della «folla». Nel caso delle start-up innovative, il legislatore italiano ha optato per il modello c.d. *equity-based*.

I modelli di crowdfunding

Donation-based	Si tratta di mera donazione, richiesta per progetti per i quali il sostegno è motivato da incentivi filantropici o di sponsorizzazione politica o culturale. Generalmente, rientrano in tale categoria tutti i progetti a sfondo benefico, sociale e/o che hanno come obiettivo il finanziamento di organizzazioni non profit. Non è previsto alcun ritorno per «l'investitore», se non un mero riconoscimento morale, a volte in forma di «targa» o elenco dei beneficiari finanziatori di un progetto.
Reward-based	È possibile partecipare al finanziamento di un progetto ricevendo in cambio una ricompensa o un premio in natura (ad esempio, un prototipo, una serie limitata, una miniatura di quanto finanziato). Solitamente è fornita la possibilità di scegliere tra diversi livelli di ricompensa, il cui valore cresce all'aumentare dell'importo della donazione.
Lending-based	Si tratta di forme di prestito da privati verso altri privati (P2P) o imprese (P2B). Le somme devono essere restituite a un tasso di interesse più conveniente rispetto al prestito tradizionale.
Equity-based	I partecipanti dell'iniziativa vengono remunerati con partecipazioni societarie.

Equity crowdfunding in Italia

La normativa italiana in materia di *equity crowdfunding* trova la sua genesi all'interno del dl 179/2012 (art. 30), che ha delegato la Consob ad adottare le relative disposizioni di attuazione, emanate con il regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013. Tale documento definisce i doveri e i requisiti che devono essere rispettati dai gestori dei portali e indica i parametri di trasparenza e informazione che devono essere garantiti ai piccoli investitori.

I soggetti interessati dalla disciplina sono fondamentalmente tre, così definiti:

- i gestori, vale a dire i soggetti che esercitano professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali di rischio per le start-up innovative;
- gli emittenti, cioè le società start-up innovative che cercano di reperire i capitali;
- gli investitori, vale a dire i soggetti disponibili a investire i loro capitali. A loro volta, gli investitori possono essere:
 - » investitori non professionali (retail);
 - » investitori professionali.

Le novità in vigore dal 1° luglio contenute in due decreti sul risparmio energetico

Edifici classificati su format

Anche l'Ape si rinnova e si unifica a livello nazionale

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Rivoluzione in vista per il risparmio energetico. Dal 1° luglio entreranno in vigore i nuovi metodi di calcolo della prestazione energetica degli edifici adeguati alla normativa europea e le nuove norme per la redazione dell'attestato di prestazione energetica. Il primo decreto sugli edifici a energia zero ha ricevuto il 25 marzo il via libera della conferenza unificata e si appresta ad approdare in *Gazzetta ufficiale*. Il secondo, relativo alle linee guida nazionali per l'attestato di certificazione energetica, dovrebbe approdare a breve in conferenza unificata.

Requisiti minimi. Il primo decreto noto come «decreto requisiti minimi» fissa i criteri e le modalità di calcolo della prestazione energetica degli edifici. La classificazione degli edifici avverrà in base alla destinazione d'uso con format specifici e nuove norme per il monitoraggio e il controllo della regolarità amministrativa e tecnica della prestazione degli edifici. Dal 1° luglio 2015 i requisiti minimi saranno sempre più stringenti (nuove trasmissioni per strutture opache e trasparenti) rispetto agli attuali. Saranno aggiornati almeno ogni 5 anni, prevedendo che dal 1° gennaio 2021 tutti gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti dovranno essere a energia quasi zero. L'Ape (Attestato di prestazione energetica) conterrà anche gli indici di climatizzazione estiva, di illuminazione, l'indicazione dell'energia prelevata dalla rete e i vantaggi legati alle diagnosi energetiche e agli interventi di riqualificazione energetica, con lo scopo di rendere più reali le raccomandazioni già oggi presenti nell'attestato. Queste alcune delle novità contenu-

te nel decreto Mise (emanato di concerto con il ministero dell'ambiente e dei trasporti) di prossima pubblicazione in *G.U.* che ridefinirà le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche. Il decreto entrerà in vigore il prossimo 1° luglio 2015 ed è attuativo dell'articolo 5 del decreto fare) convertito nella legge 3/8/2013 n. 90.


Edificio a energia zero. Per la prima volta, all'interno del decreto una definizione tecnica di «edificio a energia quasi zero». L'indice di prestazione energetica globale dell'edificio e la conseguente classe saranno determinati in funzione di tutti i servizi presenti nell'edificio (climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, acqua calda sanitaria, illuminazione e ventilazione). Ci sarà una definizione più chiara dei consumi energetici così da permettere all'utente di individuare il consumo totale di energia e la quota di energia rinnovabile utilizzata, la qualità dell'involucro e degli impianti.

Nuova Ape nazionale. Il secondo decreto introduce un Ape unico per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea. Le classi energetiche con la nuova Ape passeranno da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore). La nuova Ape nazionale entrerà in vigore il 1° luglio prossimo e verrà applicato alle regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto a recepire la direttiva 2010/31/UE. Verrà introdotto uno schema di annuncio di vendita e di locazione contenente infor-

mazioni uniformi sulla qualità energetica degli edifici. Per fornire un quadro completo dell'immobile in tale schema saranno riportati anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all'involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente. Inoltre verranno inseriti simboli grafici, come degli emoticon, per facilitare la comprensione ai non tecnici. Le nuove linee guida sostituiranno quelle per la certificazione energetica emanate con il dm 26 giugno 2009. Queste le novità contenute nella bozza definitiva di decreto, contenente le linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici dal ministero dello sviluppo economico e inviate alle regioni alla fine di maggio. Per la piena operatività bisogna attendere ancora tre passaggi: il via libera della conferenza unificata, la registrazione alla Corte dei conti e la pubblicazione in *G.U.*. Di seguito le novità più importanti:

Attestato unico. Introduzione di un attestato unico semplificato riguardante tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea per la classificazione delle prestazioni energetiche. Le regioni dovranno adeguarsi entro due anni. Con predisposizione di un sistema informativo comune per tutto il Paese, dal nome Siape, dove saranno raccolti tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica affinché le regioni possano effettuare i controlli.

Contenuti attestato. Per ciò che concerne i contenuti, il nuovo attestato dovrà esprimere la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale sia di energia primaria non rinnovabile. Andranno specificati gli inter-



venti da realizzare sull'edificio distinguendo tra interventi di ristrutturazione edilizia e interventi di riqualificazione energetica. La classe energetica dovrà essere determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile. L'attestato dovrà contenere i consumi energetici non solo per il riscaldamento invernale ma altresì per le attività di raffrescamento estivo, oltre a riportare le emissioni di anidride carbonica e l'energia esportata.

Schema annuncio. Definito uno schema di annuncio di vendita e locazione per uniformare le informazioni riguardanti la qualità energetica degli edifici riportando anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all'involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente.

Le novità dell'attestato di prestazione energetica

Primo decreto sui requisiti minimi

Classificazione edifici	La classificazione degli edifici avverrà in base alla destinazione d'uso con format specifici e nuove norme per il monitoraggio e il controllo della regolarità amministrativa e tecnica della prestazione degli edifici. Dal 1° luglio 2015 i requisiti minimi saranno sempre più stringenti (nuove trasmittanze per strutture opache e trasparenti) rispetto agli attuali. Saranno aggiornati almeno ogni 5 anni, prevedendo che dal 1° gennaio 2021 tutti gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti dovranno essere a energia quasi zero
Edificio quasi a zero	Per la prima volta, all'interno del decreto una definizione tecnica di «edificio a energia quasi zero». L'indice di prestazione energetica globale dell'edificio e la conseguente classe saranno determinati in funzione di tutti i servizi presenti nell'edificio (climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, acqua calda sanitaria, illuminazione e ventilazione). Vi sarà una definizione più chiara dei consumi energetici così da permettere all'utente di individuare il consumo totale di energia e la quota di energia rinnovabile utilizzata, la qualità dell'involucro e degli impianti
Indici	L'ape conterrà anche gli indici di climatizzazione estiva, di illuminazione, l'indicazione dell'energia prelevata dalla rete e i vantaggi legati alle diagnosi energetiche e agli interventi di riqualificazione energetica, con lo scopo di rendere più reali le raccomandazioni già oggi presenti nell'attestato.

Secondo decreto Ape

Attestato unico	Introduzione di un attestato unico semplificato riguardante tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea per la classificazione delle prestazioni energetiche. Le regioni dovranno adeguarsi entro due anni. Con predisposizione di un sistema informativo comune per tutto il paese, dal nome Siape, dove saranno raccolti tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica affinché le regioni possano effettuare gli opportuni controlli
Contenuto Ape	Per ciò che concerne i contenuti, il nuovo attestato dovrà esprimere la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile. Andranno specificati gli interventi da realizzare sull'edificio distinguendo tra interventi di ristrutturazione edilizia e interventi di riqualificazione energetica. La classe energetica dovrà poi essere determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile. L'attestato dovrà contenere i consumi energetici non solo per il riscaldamento invernale ma altresì per le attività di raffrescamento estivo, oltre a riportare le emissioni di anidride carbonica e l'energia esportata
Schema annuncio	Definito uno schema di annuncio di vendita e locazione per uniformare le informazioni riguardanti la qualità energetica degli edifici riportando anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all'involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente

Conoscenza delle lingue straniere e nozioni di informatica tra i requisiti del professionista

Le merci gestite a regole d'arte

Rete affidata all'esperto nella supervisione della logistica

Pagina a cura
DI ROBERT HASSAN

E una figura con buone prospettive di crescita professionale: l'esperto nella supervisione della logistica è infatti parte attiva nella definizione degli obiettivi strategici aziendali pianificati, di concerto con le parti direttive. Questo ruolo può ricevere una retribuzione che varia in base alla grandezza della struttura presso cui lavora e in base anche all'entità dell'esperienza acquisita nel campo. Mediamente lo stipendio annuo lordo è intorno ai 50 mila euro: il range retributivo può oscillare da un minimo di 40 mila euro per una figura junior a un massimo di 60 mila euro per un senior. È un profilo che sovrintende l'intero ciclo di produzione dei servizi che accompagnano la merce a destinazione, progetta nuove procedure gestionali per effettuare interventi di razionalizzazione e organizzazione del sistema logistico-produttivo. È addetto inoltre all'implementazione e al controllo del flusso e dello stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, nonché di tutte le informazioni relative al prodotto, dal punto di origine a quello di consumo, per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti.

Questo professionista si sta allontanando dalla tradizionale gestione della logistica che gestisce il movimento delle merci, dal fornitore fino al cliente finale, e si sta invece avvicinando alla logica dominante nella rete del supply chain management. Questa rete globale è composta da entità economiche, come ad esempio: fornitori, aziende manifatturiere, magazzini e centri di distribuzione, che sono coinvolte, attraverso colle-

gamenti a monte e a valle, in differenti attività che producono valore nella forma di prodotti e servizi destinati al consumatore finale.

Uno dei requisiti richiesti a questo profilo è dunque quello di sapersi configurare in tempi brevi con ciascuna di queste entità. Questo aspetto è necessario allo scopo di rispondere in modo tempestivo alle fluttuazioni e di poter sfruttare le opportunità offerte dal mercato.

Mentre in passato le competenze di base per l'esperto nella supervisione della logistica si incentravano sulla capacità di organizzazione dei flussi in ingresso, stoccaggio e uscita delle merci, con tempi relativamente regolari e prestabiliti, oggi una delle competenze imprescindibili è senz'altro la capacità di monitorare costantemente i livelli di servizio e la continua ricerca del miglioramento dei processi, sia termini di efficacia e velocità, che in termini di efficienza economica. Questo professionista deve essere in grado di gestire un notevole flusso di informazioni che possono essere essenzialmente di due tipi: informazioni a cui si può accedere direttamente, come ad esempio il livello delle scorte, e informazioni periodiche, scambiate tra gli elementi di produzione

e di trasporto per comunicare dei cambiamenti nella strategia di business. Per accedere alle aziende di dimensioni maggiori è comunque indispensabile aver acquisito anni di esperienza e una buona preparazione in diverse discipline.

I settori in cui è maggiormente richiesta questa figura sono: le aziende di import/export; del settore metalmeccanico, dell'alimentare e della produzione in generale. Deve quindi saper operare su diversi livelli: sul primo deve svolgere attività di previsione della domanda e deve individuare i migliori metodi di gestione della distribuzione e del trasporto; sul secondo livello deve programmare le operazioni e la trasmissione in tempo reale delle informazioni che consentono di avere la conoscenza dello stato del singolo stabilimento; sul terzo livello deve definire la struttura e l'utilizzo del network fisico per raggiungere gli obiettivi di business al minor costo.

Le esigenze delle aziende in questi anni sono cambiate sensibilmente in termini di gestione degli stock. È sempre più evidente la necessità di una minore immobilizzazione dei beni presso magazzini centralizzati, con conseguenti altissimi costi di gestione degli stessi, così

come è cresciuto a dismisura il numero di articoli da gestire, sia per quanto riguarda i macchinari, fino ad arrivare ai capi di abbigliamento o accessori. È sempre più necessario saper dare risposte immediate alle richieste del consumatore; questo comporta inevitabilmente l'esigenza di avere un ciclo logistico gestito in tempo reale, con il forte supporto di sistemi tecnologici e informatici ad hoc che possano gestire la totalità delle informazioni, dalla registrazione dell'ordine alla consegna dello stesso presso il destinatario finale.

Anche il vecchio concetto di magazzino unico è venuto a decadere, dal momento che al giorno d'oggi le aziende tendono sempre più a usufruire di un magazzino virtuale dislocato sul territorio in più punti di distribuzione. In Italia, come in tutti i paesi occidentali, infine, anche per le aziende medio piccole, sussistono esigenze di trasporto di beni da e per l'estero, da cui la necessità di avvalersi di un operatore logistico globale con alti livelli di specializzazione internazionale e in materia doganale.


—© Riproduzione riservata—

Le competenze

Deve saper operare sul piano strategico e definire la struttura e l'utilizzo del network fisico per raggiungere gli obiettivi di business al minor costo, deve saper svolgere attività di previsione della domanda e individuare i migliori metodi di gestione della distribuzione e del trasporto

Occorre avere nozioni di informatica generale e conoscenze delle lingue straniere

Deve essere in grado di gestire un notevole flusso di informazioni a cui si può accedere direttamente, come, per esempio, il livello delle scorte, ma anche informazioni periodiche, scambiate tra gli elementi di produzione e di trasporto per comunicare dei cambiamenti nella strategia di business



Offshore

a cura di Ivo Caizzi

icaizzi@corriere.it

I dubbi di Strasburgo sul Trattato tra Ue e Usa

Nel mirino i negoziati più riservati

Varie organizzazioni della società civile hanno annunciato per domani l'invio di una massa di messaggi informatici agli eurodeputati di tutti gli schieramenti in modo da sensibilizzarli sui rischi e sulle ambiguità nella trattativa tra Commissione europea e Stati Uniti sul Trattato di libero scambio Ue-Usa (detto Ttip). Questo perché mercoledì prossimo l'Europarlamento ha in programma di votare, nella sessione a Strasburgo, i suoi richiami e le sue raccomandazioni preventive sul negoziato in corso. Gli eurodeputati dovranno poi approvare o respingere, insieme ai 28 governi Ue, quello che uscirà come l'accordo definitivo.

Un po' tutti sono convinti che il Trattato di libero scambio Ue-Usa, allargando il mercato dei 500 milioni di europei ai circa 350 milioni di statunitensi, abbia le potenzialità per generare effetti economici positivi su entrambe le sponde dell'Atlantico. Ma varie organizzazioni della società civile hanno criticato l'eccessiva segretezza che ha caratterizzato alcune delle parti più sensibili della trattativa. Temono possa nascondere «un attacco senza precedenti ai diritti fondamentali» con ridimensionamento del modello sociale europeo a vantaggio dell'iper-liberismo derego-

lamentato voluto dalle multinazionali Usa, che hanno attuato una pressione lobbistica intensa sui negoziatori.

Numerosi eurodeputati hanno condiviso questi dubbi. Nel documento preparatorio del voto di mercoledì, approvato dalla commissione Commercio internazionale, hanno sollecitato un risultato «bilanciato», che do-



Parlamento europeo
Martin Schulz

vrebbe allargare l'accesso dell'Ue al mercato statunitense senza indebolire gli standard comunitari, né il diritto di disciplinare l'interesse pubblico. Chiedono l'eliminazione di «ogni rifiuto alla divulgazione di una proposta di negoziato» e che a ogni parlamentare sia garantito l'accesso ai «testi consolidati» (ossia ai capitoli già concordati tra Ue e Usa). Un altro obiettivo del-

l'Europarlamento, presieduto dal socialdemocratico tedesco Martin Schulz, è mantenere «elevati livelli di protezione per i consumatori dell'UE» garantendo «i dati personali, per la salute e per la sicurezza» ed evitando «la concorrenza sleale fiscale e ambientale».

Il Ttip dovrebbe risolvere il problema della «disparità di trattamento degli investitori europei negli Stati Uniti», istituendo un sistema nuovo ed equo. Al tempo stesso deve restare protetto il diritto degli Stati a legiferare nell'interesse pubblico, evitando inutili ricorsi (soprattutto di multinazionali e di gruppi con forte impatto lobbistico). Gli eurodeputati pretendono l'esclusione dei servizi pubblici dall'ambito di applicazione del Ttip e respingono i tentativi Usa di includere settori come l'acqua, la sanità, i servizi sociali, welfare e istruzione. Esortano Washington a ratificare, applicare e far rispettare le sei convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro non ancora accettate dal governo Usa (sul totale di otto), attuando anche un attento monitoraggio a garanzia dei diritti dei lavoratori. In alcuni settori l'eliminazione di tutte le tariffe doganali dovrebbe essere limitata o dilazionata per evitare effetti negativi. Nell'agro-alimentare, per esempio, dovrebbe essere concordata tra Bruxelles e Washington una «lista esaustiva» di prodotti tutelati con l'esenzione totale o con un periodo di transizione prima dell'applicazione del Ttip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Dall'Its di Bergamo i super tecnici della chimica

Alberto Magnani

■ Luglio 2013. Il 70% degli allievi di un istituto si congeda dai banchi con un diploma, e qualcosa in più: un contratto di lavoro. Consegnato nello stesso giorno e nella stessa cerimonia. Non siamo in un college canadese ma all'Istituto per le nuove tecnologie della vita di Bergamo, l'Its che sforna "super tecnici" delle biotecnologie e della chimica secondo un principio ben chiaro: alta formazione, occupazione immediata. Risultato raggiunto, se si considera che il 70% del 2013 è diventato l'80% nel 2014 e ha portato - in entrambi i casi - a picchi del 90/100 dopo i primi mesi di ricerca. L'istituto, nato cinque anni fa, ha tra i suoi soci fondatori istituzioni come l'Università di Pavia, l'istituto tecnico industriale Natta di Bergamo, Assolombarda e Confindustria Bergamo. Ma a far scattare la scintilla dei due ideatori, l'attuale presidente Giuseppe Nardiello e il direttore Ilario Amboni, è stata l'urgenza di produrre candidati su misura per il settore: «Siamo particolarmente attenti a catturare le richieste delle aziende, sulla base delle quali decidiamo i nostri percorsi e sviluppiamo progetti. È un link diretto, continuo e costante con le organizzazioni» spiega Nardiello. Gli indirizzi offerti oggi sono tre: biotecnologie (tecnico per le produzioni biotecnologiche industriali), chimica industriale (tecnico per le produzioni chimico-industriali), chimica della gomma (tecnico per le applicazioni industriali di gomma e Ptfè). I primi due sono già stati rodati da 2013 e 2014, l'ultimo prenderà il via nell'autunno 2015. Gli sbocchi di carriera? Dai più immediati impieghi nei settori di biotecnologie, chimica e farmaceutica alle richieste su misura per nutraceutica, cosmeceutica, agroalimentare, energia e ambiente. Il filtro sono gli stage, prove su campo che incidono con un monte orario superiore alla media degli altri Its. Alle origini, le 2mila ore totali di corso erano già riservate per il 40% alla formazione pratica. Oggi la bilancia si è spostata ancora di più sull'esperienza pratica, portando al 50% esatto (1000 ore) il tempo tra-

scorso in azienda. Secondo Nardiello, lo scambio è reciproco: gli allievi crescono con esperienze nel vivo della produzione industriale, le aziende guadagnano gli input innovativi di under 30 freschi di perfezionamento. La scelta è vasta, se si considera che il network aziendale conta più di 50 società e invia i suoi stagiaire in colossiche Basfa Carlo Erba. La destinazione può essere in Italia o all'estero, con trasferte internazionali che si dividono per lo più tra Regno Unito e Germania. «Lo stage ha più funzioni. Da un lato, serve per mettere i ragazzi a contatto con le attrezzature che mancano nei nostri laboratori e consentirgli una crescita maggiore. Dall'altro, l'inserimento di nuove leve rappresenta un progetto di innovazione all'interno del-

AL DEBUTTO

A settembre prenderà avvio il corso di tecnico per le applicazioni industriali di gomma che si affiancherà a biotech e chimica industriale

l'azienda stessa. Un investimento». E a volte, è lo stesso Its che fa impresa. La Regione Lombardia ha riconosciuto alla fondazione il ruolo di incubatore, i "generatori di start up" che producono innovazione imprenditoriale. Il progetto non ha ancora dato luce a una "exit" riconosciuta, ma l'istituto sta già affiancando i suoi allievi nella ricerca di canali di finanziamento, concorsi e partnership. «Diamo la possibilità ai ragazzi di valorizzare le proprie idee imprenditoriali, mettendo a disposizione spazi e risorse per valorizzare piani di impresa nel settore chimico-biotecnologico» spiega Nardiello. Il principale bacino di estrazione sono istituti tecnici e licei scientifici, ma non mancano gli "outsider" del caso. Come i laureati: «Può sorprendere, ma non troppo. Da un lato si iscrivono per conseguire un titolo "inferiore" a quello già completato. Ma dall'altro, e qui sta il punto, cercano un accesso diretto all'occupazione».



Siderurgia Le linee del piano industriale messo a punto dai tre commissari

Ilva Ambizioni d'acciaio: pareggio entro due anni

Produzione quasi raddoppiata entro il 2018 e ritorno alla redditività

DI FABIO TAMBURINI

La produzione di acciaio? Passerà dai 5,4 milioni di tonnellate del 2015 a 9 milioni nel 2018. La gamma dei prodotti? La trasformazione produttiva permetterà di portare da 3,5 a 5,3 milioni di tonnellate i prodotti finiti a valore aggiunto più alto, aumentando le vendite ai clienti utilizzatori finali dal 18 al 25 per cento del totale. I risultati? Pareggio entro due anni e ritorno alla redditività della gestione caratteristica nel 2018, contro un andamento negativo per circa 334 milioni nel 2014 e intorno a 230-250 milioni nell'anno in corso.

Un documento, intitolato «Il progetto di rilancio industriale e strategico dell'Ilva», mette nero su bianco il piano a cui hanno lavorato i tre commissari della gestione straordinaria e rappresenta la base di lavoro degli incontri avviati sia con le banche sia con i sindacati.

Il dossier

I numeri del gruppo, dopo la scelta del commissariamento, restano riservati. Ma il dossier, in tutto una ventina di cartelle, sintetizza gli obiettivi stabiliti per il rilancio del più importante centro produttivo di acciaio a livello europeo, con

impianti migliori di quelli francesi e decisamente competitivi anche con quelli tedeschi più avanzati. Punto di partenza è un gruppo con oltre 100 anni di storia e una posizione logistica strategica nel Mediterraneo, con tre porti a Taranto, Genova e Marghera, nel Nord Est.

Il sequestro degli impianti deciso dalla magistratura di Taranto, l'incriminazione e l'uscita dalla gestione dei Riva, il blocco delle consegne dei prodotti finiti e la crisi finanziaria hanno creato difficoltà drammatiche, con il crollo della produzione e la perdita di posizioni a livello commerciale. Più esattamente, come è scritto nel documento, la quota di mercato è passata dal 7 per cento nel 2012 al 5 per cento attuale.

La rimonta non sarà facile. Anche perché i principali concorrenti, a partire da Arcelor-Mittal e dai produttori tedeschi, hanno colto l'attimo attaccando l'Ilva e conquistando nuovi clienti, che ora non è facile recuperare.

I passaggi chiave per l'aumento della produzione sono il ritorno a regime dei due altoforni fermati per manutenzione e interventi di risanamento ambientale. La ripartenza del più piccolo, denominato Afo1, è prevista in agosto, dopo essere stato fermato nel dicembre 2012 e dopo un vistoso rallentamento dei lavori provocato dalla chiusura dei cantieri per

manca di fondi nel dicembre scorso. Rimarrà ancora inattivo per almeno un anno, invece, l'altoforno più grande, l'Afo5, fermato nel marzo scorso perché aveva finito il ciclo di vita e per realizzare le prescrizioni contenute nel piano degli interventi di bonifica.

Nel frattempo, e finché non riprenderà a funzionare, continuerà il piano di solidarietà contrattato tra azienda e dipendenti per evitare licenziamenti e cassa integrazione.

Tappe

Proprio il ritorno in attività dell'altoforno 5, prevista a partire dal luglio 2017, permetterà, come è scritto nel documento, «un incremento di capacità produttiva fino a tornare sopra gli 8 milioni di acciaio all'anno». Il passaggio successivo a 9 milioni, magistratura permettendo perché a risanamento avvenuto dovrà togliere il blocco posto alla capacità produttiva, avverrà nel 2018.

Così si giustifica quello che nel documento è definito come «un ambizioso piano di crescita per tornare in pareggio entro due anni». La tappa intermedia prevede il contenimento delle perdite nel 2016 a 40-60 milioni, per poi passare in positivo l'anno successivo, con una redditività di 90-110 milioni. Importante, per aumentare i margini, è la ricerca di contatti diretti con i clienti utilizzatori finali, soprattutto

di quattro settori: automobili, energia, packaging, elettrodomestici. Legami che verranno consolidati grazie a partnership strategiche con i leader di mercato.


Tutto ciò potrà avvenire grazie al superamento della stretta finanziaria. Finora la liquidità è garantita da banche e Cassa depositi e prestiti, ma i passaggi chiave sono due: il prestito obbligazionario del Fug (il Fondo unico giustizia) grazie a 1,2 miliardi di euro sequestrati ai Riva dalla magistratura di Milano e la nuova società capogruppo prevista nell'ambito delle attività volute dal governo per il rilancio di attività strategiche per il Paese. Il doppio appuntamento è per settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Volto Due dei tre commissari dell'Ilva, Enrico Lagni e Piero Gnudi: il loro piano industriale è molto ambizioso





**Ad agosto ripartirà
il primo altoforno,
il più grande solo
a luglio 2017**


SPRECHI E STATUTI

Le domande scomode (che evitiamo) sulle Regioni

di **Sergio Rizzo**

La crisi delle Regioni è profonda, e per certi versi irreversibile. A certificarlo è il verdetto consegnatoci dalle ultime elezioni: il vuoto assoluto di programmi, il degrado della classe politica, la percezione degli Enti regionali come di istituzioni ipertrofiche, fonti di sprechi e inefficienze, hanno spinto molti elettori a disertare l'appuntamento con le urne. Di fronte a questa situazione, il silenzio dei partiti è assordante. E la riforma del titolo V della Costituzione rischia di essere insufficiente. Serve ben altro, se vogliamo che le Regioni smettano di essere in larga misura centri di potere fini a se stessi e diventino strumenti al servizio dei cittadini. Occorre il coraggio di mettere in discussione i meccanismi elettorali, il ruolo e le competenze, le funzioni istituzionali, i poteri reali. E occorre porsi domande scomode: hanno senso 20 sistemi sanitari diversi, sedi faraoniche, una quantità enorme di dipendenti? Hanno senso gli statuti speciali? E hanno senso Regioni con un numero di abitanti paragonabili al quartiere di una grande città?

a pagina 27



QUESTIONE MORALE

DOMANDE SULLE REGIONI CHE NESSUNO OSA ANCORA FARE

di **Sergio Rizzo**

Scelte Non basta la riforma del Titolo V per risolvere una crisi irreversibile. Bisogna affrontare alla radice il tema degli sprechi e degli statuti speciali

La crisi delle Regioni è profonda e per certi versi irreversibile. Il verdetto che ci hanno consegnato le ultime elezioni regionali, con il loro strascico di polemiche, veleni e sospetti, è senza appello. La campagna elettorale ha offerto spettacoli indecenti: e non parliamo soltanto della vicenda dei cosiddetti «impresentabili», ma anche di certi spregiudicati trasloci da uno schieramento politico all'altro. Abbiamo assistito a fatti come quelli di un governatore di sinistra che si è candidato con la destra pur di rimanere in partita, o di ex neofascisti accolti a braccia aperte dalla sinistra. Di tutto si è parlato tranne che di contenuti e programmi. Per un semplice motivo: non c'era-

no. E se ne sono accorti anche gli elettori. Il drammatico calo della partecipazione al voto, che già aveva toccato il fondo in occasione delle elezioni in Calabria e ancor più in Emilia-Romagna, è una manifestazione di sfiducia da parte dei cittadini che più lampante non si potrebbe. Un cittadino su sei, di quelli che avevano votato alle precedenti regionali, non si è presentato al seggio. Sempre più le Regioni vengono percepite come istituzioni ipertrofiche di dubbia utilità, fonti di sprechi e inefficienze. Ed è sinceramente difficile non sospettare che servano più a chi viene eletto che non agli elettori.

Dei consiglieri regionali inquisiti per l'uso improprio di fondi pubblici si è perso il conto. Sono centinaia. Nella generale mediocrità della classe dirigente, il livello di competenze e di moralità di certa politica locale è se possibile ancora più modesto. Con un degrado progressivo e inesorabile, come ha opportunamente sottolineato ieri sulle colonne di questo giornale Sabino Cassese. Il problema della qualità della classe politica sta diventando drammatico, e nel caso dei consigli regionali (e talvolta anche comunali) ha motivazioni precise. Una volta eletti i candidati alle assemblee non avranno alcun potere concreto, se si eccettua quello di approvare la legge di bilancio e

riscuotere un compenso non marginale: a loro viene chiesto soltanto di portare più voti possibile. E siccome il fine giustifica i mezzi, ecco che non si va troppo per il sottile. Non si chiedono credenziali né si accertano i profili morali. Meno che mai si pretende la rinuncia a metodi clientelari. Prevale così chi controlla spregiudicatamente i consensi, e non si fanno domande che sarebbe doveroso rivolgere a chi passa da destra a sinistra e viceversa senza aver avuto crisi di coscienza o particolari folgorazioni sulla via di Damasco: l'unica cosa che importa è il numero di voti che il trasloco garantisce. Un capitale che deve fruttare. L'elezione in un consiglio regionale o di una grande città si tinge così di squallidi toni affaristici. Chi porta in dote migliaia di voti si aspetta evidentemente un ritorno. Ecco la realtà.

Ciò che è peggio, di fronte a questa situazione il silenzio dei partiti è assordante. Nessuno vuole aprire gli occhi, riconoscere la crisi drammatica in cui è precipitata una politica locale mediocre, sempre più concentrata esclusivamente nella sopravvivenza del proprio potere quando non affogata nella corruzione, come dimostrano le storie agghiaccianti di Mafia capitale. Ma che il giocattolo sia ormai rotto, è assodato. Una classe dirigente seria e responsabile ne dovrebbe prendere atto e agire di conseguenza prima che la situazione precipiti.

Cominciando dal nodo oggi sicuramente più critico: le Regioni, appunto. Per la piega che hanno preso le cose, la riforma del titolo V della Costituzione rischia a questo punto di essere solo un pannicello caldo, insufficiente per quel cambiamento radicale di rotta che sarebbe necessario. Serve ben altro, se vogliamo che le Regioni smettano di essere in larga misura centri di potere fini a stessi, spreconi e clientelari, e diventino strumenti al servizio dei cittadini. Servirebbe il coraggio di mettere in discussione i meccanismi elettorali, il ruolo e le competenze, le funzioni

istituzionali, i poteri reali. Fino in fondo, e non soltanto con una riverniciatina al Titolo V. Servirebbe il coraggio di dare risposte a domande che pochi hanno avuto l'ardire di porre.

Ha senso l'esistenza di Regioni come il Molise e la Valle D'Aosta, che hanno un numero di abitanti paragonabile al quartiere di una grande città, oppure come la stessa la Basilicata? Hanno ancora un senso gli statuti speciali che hanno trasformato certe autonomie in privilegi inconcepibili, facendo esplodere le spese? Ha senso che le Regioni abbiano una quantità enorme di dipendenti spesso inutili, e spesso assunti con meccanismi niente affatto trasparenti magari attraverso le centinaia di società controllate, a loro volta quasi sempre inutili? Ha senso che grazie a quei sistemi nei consigli regionali sia impiegato almeno il quadruplo delle persone che lavorano alla Camera dei Deputati? Ha senso che le Regioni investano somme faraoniche in sedi istituzionali scimmiettando lo Stato centrale, imbarcandosi in operazioni immobiliari insensate? Ha senso che un Paese dove la Costituzione garantisce sulla carta ai propri cittadini l'uguaglianza dei diritti fondamentali abbia venti servizi sanitari diversi, con Regioni che al Nord garantiscono le cure odontoiatriche gratuite a chi guadagna fino a 80 mila (ottantamila) euro l'anno e al Sud devono invece chiudere i servizi di emergenza per carenze igieniche? Ha un senso tutto questo, e altro ancora? Non è arrivato il momento di guardarsi allo specchio, e discuterne seriamente?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

[L'INCHIESTA]


Le tre partite difficili del sindacato disunito

Roberto Mania

Carmelo Barbagallo, classe 1949, segretario generale della Uil da quasi un anno, metalmeccanico di formazione, è un po' l'ultimo dei soldati giapponesi. L'ultimo combattente per una causa che appare ormai persa. Barbagallo

pensa che questa sia ancora la stagione dell'unità sindacale fra le tre grandi confederazioni, Cgil, Cisl e Uil. Nella sede del suo sindacato di Via Lucullo a Roma ha deciso di riservare la Sala Arturo Chiari, a pochi metri dal suo ufficio, alle prossime riunioni delle tre segreterie confederali.

segue a pagina 4



Marciare divisi non paga tutte le partite perdute dal sindacato senza unità

LE CONFEDERAZIONI HANNO TOLTO DALL'AGENDA IL PROGETTO DI ARMONIZZARE LE LORO POSIZIONI. PESANO DIVISIONI POLITICHE, CULTURE E MODELLI CONTRATTUALI. LA FRAMMENTAZIONE E LA PERDITA DI RUOLO NELLA SOCIETÀ. IL CASO FIOM

Roberto Mania

segue dalla prima

L'ha fatta ristrutturare, è stato messo un grande tavolo intorno al quale potrebbero sedere 25 persone, tanti sono i membri delle tre segreterie nazionali. Da mesi quella stanza viene regolarmente spolverata, tenuta in ordine, aerata. Ma non ha ancora mai ospitato un vertice di Cgil, Cisl e Uil. Dovrebbe essere la sala delle riunioni unitarie, per ora è diventata la stanza delle sedie vuote.

L'unità sindacale non è all'ordine del giorno. Le colleghe di Barbagallo, Susanna Camusso e Annamaria Furlan, non ne parlano praticamente mai. Certo parlarne contro nei palazzi sindacali è come bestemmiare, e allora non si fa. Ma il coro a favore dell'unità sindacale ha smesso da tempo di cantare. I sindacati in tutto il mondo occidentale sono in crisi, "accerchiati", come ha scritto Guido Baglioni, dai processi di globalizzazione dell'economia e delle imprese, e dalla frantumazione del lavoro, dei luoghi di lavoro e delle tipologie contrattuali. Poi è arrivata anche la lunga crisi che in Italia si è tradotta in quasi sette anni di recessione. Il rischio di una ripresa senza lavoro è del tutto evidente. Qualcuno già la intravede negli ultimi dati dell'Istat, per quanto positivi, sugli occupati e disoccupati nel primo trimestre dell'anno. E in un Paese che ha perso un quarto della sua capacità produttiva, con un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 40 per cento, l'aumento del

le disuguaglianze e della povertà, il mestiere del sindacalista non è affatto semplice.

Il tasso di sindacalizzazione da noi resta, stando alle autocertificazioni sindacali (da prendere con qualche cautela), ancora piuttosto elevato: intorno al 40 per cento. Ma non vuol dire affatto che i sindacati godano di buona salute, al di là dell'andamento delle entrate finanziarie. La crisi della rappresentanza (vale anche, se non di più, per le controparti imprenditoriali) è assai profonda. D'altra parte in tutti i sondaggi i sindacati si collocano nel gruppo di fondo quanto alla fiducia che nutre nei loro confronti l'opinione pubblica.

Nella campagna per la "disintermediazione" il premier Matteo Renzi ha messo nel mirino soprattutto i sindacati. Quando ha detto di auspicare il sindacato unico ha probabilmente sbagliato espressione perché (per fortuna) il pluralismo sindacale è garantito dall'articolo 39 della Costituzione (meglio avrebbe fatto a parlare di sindacato unitario), ma ha messo il dito in una delle piaghe: quello dell'eccessiva parcellizzazione della rappresentanza sociale, dove le logiche corporative di mestiere finiscono per prevalere sull'interesse generale di chi lavora. Nella Sala Verde al terzo piano di Palazzo Chigi, quando il governo (contravvenendo in parte alla sua li-

nea anti-concertativa) ha convocato la riunione sulla "Buona scuola" dopo lo sciopero generale del settore, si sono presentate ben 22 sigle sindacali. Decisamente troppe (e la colpa non è ovviamente di Cgil, Cisl, Uil) e una conferma di quel che pensa Renzi: serve una riforma del sindacato, se arriverà presto un'auto-riforma bene, altrimenti la prima mossa la farà il governo. Esattamente lo schema che ha portato dopo decenni di dibattito infruttuoso alla legge sulla riforma delle banche popolari, dove anche lì si concentravano resistenze conservatrici.

Lo show down è in programma questa settimana. Tra domani e dopodomani il Consiglio dei ministri dovrebbe dare il via libera agli ultimi decreti del Jobs act. Sembra molto probabile che resteranno fuori tre argomenti: l'introduzione in via sperimentale del salario minimo legale, la riforma della rappresentanza sindacale e quella del sistema di contrattazione. Dall'esecutivo dovrebbe arrivare una sorta di ultimatum rivolto alle parti sociali: vi do un po' di tempo (si parla di tre mesi) entro il quale cercate di trovare un'intesa tra voi, se non ci riuscite interverrà io con una o più leggi. Una sfida al sindacato che potrebbe rientrare in gioco almeno a livello istituzionale. Anche in Germania e Gran Bretagna i sindacati fanno parte della commissione che fissa il salario minimo.

Certo se ci fosse l'unità sindacale sarebbe tutto molto più semplice, ma non c'è e questo rende il cammino davvero incerto. Dall'altra parte il fronte imprenditoriale è ugualmente diviso: per esempio la Confindustria ha siglato con i sindacati l'intesa sulla rappresentanza ma altrettanto non ha fatto la Confcommercio, per non parlare delle altre associazioni datoriali.

L'ipotetico percorso unitario è oggi frenato da diversi fattori. Intanto ce n'è uno che non va mai sottovalutato: l'azione di interdizione che, senza troppo apparire, esercitano gli apparati, centinaia di funzionari che avrebbero

tutto da perdere da una eventuale unità. Una fusione sindacale, infatti, comporterebbe un taglio netto delle strutture burocratiche. Ma fondere culture diverse non è detto che funzioni come spesso succede nei grandi merger tra aziende. Perché oggi la Cgil da una parte, la Cisl dall'altra insieme sostanzialmente alla Uil, rappresentano modelli sindacali diversi.

La Cgil avrà pure rinunciato (non tutta, comunque) all'idea del sindacato di classe (Cisl e Uil pensano al sindacato degli iscritti) ma continua ad avanzare una sua proposta sul piano strettamente politico, con una sorta di autosufficienza rispetto alla politica. L'arrivo del bipolarismo ha portato Corso d'Italia a scegliere il campo e a mettersi costantemente in competizione con i

partiti della sinistra, soprattutto con il principale partito della sinistra, dal Pds fino al Pd ora renziano. Per anni si è coltivata l'idea del "Partito del lavoro" che nascesse anche con il contributo dei sindacalisti.

Nello scorso weekend Maurizio Landini, leader della Fiom, ha battezzato la sua "Coalizione sociale" che non sarà un partito ma prima o poi potrebbe diventarlo. Di certo è un movimento politico, non sindacale e non può essere lo slogan "Unions" a farlo pensare. La Fiom non solo non ha sottoscritto gli accordi con la Fiat Chrysler ma non ha riconosciuto nemmeno il protocollo interconfederale sulla rappresentanza, infine si prepara a presentare una piattaforma autonoma per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici destinato a chiudersi un'altra volta a firme separate. Questa Fiom movimentista è una spina nel fianco della Cgil. Lo scontro si riproporrà alla prossima conferenza di organizzazione in autunno,

quella che modificherà le regole per la selezione dei gruppi dirigenti ma non come avrebbe voluto Landini attraverso il voto diretto della base, bensì con un compromesso che non cancella gli antichi meccanismi di cooperazione.

Dunque senza l'unità nella Cgil è pressoché impossibile pensare all'unità di Cgil, Cisl e Uil. Nella storia sindacale l'epicentro dell'azione unitaria è sempre stata la categoria dei metalmeccanici, basti pensare al lungo autunno caldo; oggi, Corso Trieste nonostante esponga ancora la vecchia insegna della Fim (Federazione lavoratori metalmeccanici), è l'epicentro delle divisioni.


E proprio tra i metalmeccanici non si possono escludere altri strappi. Sergio Marchionne guida ormai un gruppo apolide. Capire perché alle trattative della "controllata" italiana si presentino in sette sigle sindacali gli è difficile. Lui ha davvero lanciato la proposta del sindacato unico

dell'auto come l'Uaw statunitense. La Fismic, sindacato aziendalista, ha detto sì e proposto alla Fim di cominciare a ragionarci sopra. Il giovane leader dei metalmeccanici cislini, Marco Bentivogli, che entro l'anno guiderà il sindacato unitario dell'industria della Cisl, ha deciso di andare laicamente a guardare. E ha detto: «La mistificazione "pluralismo sigle uguale pluralismo sindacale" è abnorme. La Costituzione prevede la base democratica degli statuti dei sindacati, ma è noto che in molti casi la "democraticità degli statuti" che prevede l'articolo 39 è tutta teorica. Molti sindacati sono nati da scissioni per incompatibilità statutarie dei dirigenti che per continuare a fare i sindacalisti hanno fondato nuovi sindacati con regole interne permissive. Il paradosso italiano è che vi sono molti settori in cui è in caduta libera la sindacalizzazione, calano gli iscritti, ma aumentano i sindacati e sindacalisti». Il Re è nudo.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INCIDENZA DEI PENSIONATI

In % sul totale iscritti al sindacato



[I PERSONAGGI]




Matteo Renzi (1) che non ha mai fatto mistero della sua insofferenza ai riti della concertazione; il ministro del Lavoro **Giuliano Poletti** (2); l'ad Fca **Sergio Marchionne** (3) che ha rotto gli antichi equilibri

Da sinistra,
Alessandra Furlan (Cisl),
Carmelo Barbagallo
 (Uil) e
Susanna Camusso
 (Cgil)

GLI ISCRITTI AI SINDACATI IN ITALIA

In milioni



Governance La mappa degli incarichi. In media 3,7 società a testa

Diritto «Gioco a tutto campo per i collegi sindacali»

I dottori commercialisti: devono tornare protagonisti anche nelle srl. Troppo pericoloso il controllore unico

DI ISIDORO TROVATO

Ruolo scomodo e non sempre gradito. Quella dei collegi sindacali è sempre stata una mansione che ha suscitato dibattito in Italia. Adesso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in collaborazione con la Fondazione nazionale ha presentato il primo rapporto sulla loro composizione nelle società di capitali.

Il cumulo

La ricerca parte dall'analisi delle cariche ricoperte nel 2014. L'archivio preso in considerazione riguarda circa 200 mila cariche e dall'analisi emerge che il 77% dei componenti dei collegi sindacali è rappresentato da commercialisti. «Un dato — afferma Raffaelli Marcello, consigliere nazionale dei dottori commercialisti con delega al Sistema dei controlli — che ci ha permesso di verificare anche il cumulo degli incarichi, partendo da un presupposto: i commercialisti nei collegi sono circa 46 mila, ossia il 40% del totale degli iscritti all'Albo, con una media di 3,7 incarichi a testa. Numeri che ci permettono di sfatare il luogo comune secondo il quale sarebbe alta la concentrazione di incarichi nelle mani di pochi professionisti. L'81% del campione, infatti, non ne ha più di cinque. Un dato positivo perché pochi incarichi sono una garanzia di affidabilità e di alta qualità nello svolgimento di questa delicatissima attività. Affidabilità e alta qualità che confermano la funzione insostituibile dell'istituto del collegio sindacale, a favore del sistema imprenditoriale italiano e della tra-

sparenza dei mercati».

I giovani fino a 40 anni sono il 13% del totale ed hanno 2,3 cariche a testa. Complessivamente coprono l'8% del totale. Il 5% dei presidenti è composto da giovani fino a 40 anni che hanno in media 2,2 cariche a testa. La presenza femminile è ancora la metà di quella maschile (27 contro 45 per cento), ma varia anche geograficamente e vede una diffusione maggiore al Nord (48,1%), a seguire il Centro (40,2%) e il Sud (30,9%).

Il dissenso

«Prima di affrontare qualsiasi discussione sul funzionamento di questo organismo — avverte Andrea Foschi, anche lui consigliere nazionale dei dottori commercialisti — è necessario partire dalla consapevolezza piena che il collegio sindacale rappresenta un presidio di legalità. Da uno studio del Consiglio nazionale di qualche tempo fa, emerge che il ricorso al fallimento è più limitato nelle aziende dotate di questo organo di controllo».



Un punto che genera il dissenso dei commercialisti però è quello che riguarda la differenza dei controlli nelle società per azioni e in quelle a responsabilità limitata. Secondo i professionisti infatti le norme attuali sono frutto di un approccio sbagliato, secondo il quale le srl sono tutte di piccole

dimensioni. «È stato un errore lasciare il collegio sindacale solo nelle società di capitali ed eliminarlo in quelle a responsabilità limitata — ricorda Foschi —. Proprio nelle srl ora c'è solo il sindaco unico. Con questi presupposti non solo viene meno il collegio nei gruppi societari, ma sussistono tentativi da parte di alcune società di strutturarsi in strutture a responsabilità limitata proprio per avere il sindaco unico».

Per i commercialisti, quindi, è poco credibile una struttura dei controlli come quella attuale. «È necessario tornare ai limiti precedenti — conclude Foschi — perché è illogico che non vi siano controlli nelle srl con un certo capitale. È follia che aziende di un determinato livello non abbiano un controllo adeguato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Commercialisti
Gerardo Longobardi



Guardasigilli
Andrea Orlando

 **Avvocati**

All'Expo arriva il Manifesto dell'avvocatura

Dopo «La carta di Milano» arriva il «Manifesto dell'avvocatura». In occasione dell'Expo, l'Ordine degli avvocati di Milano ha proposto al Consiglio nazionale forense, e a tutti i fori italiani, il «Manifesto dell'Avvocatura» partendo proprio dal diritto alla nutrizione e al cibo, «inteso come un diritto umano fondamentale, poiché esso rappresenta anche il diritto alla dignità e libertà delle persone e alla tutela della salute».

Il manifesto è stato simbolicamente consegnato qualche giorno fa a Fabrizio Sala, assessore alla Casa, Housing sociale, Expo 2015, e Internazionalizzazione delle imprese di Regione Lombardia e ai rappresentanti di Expo 2015 presenti. Dal diritto alla nutrizione dipendono pure altri doveri generali che si impongono a difesa del territorio e dell'ambiente, per la distribuzione delle risorse, la sicurezza e il progresso sociale. Questi sono i principi accolti nel Manifesto dell'Avvocatura.

I. TRO.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

